

APPENDICE

SCHEDE DI SINTESI DELLE LEGGI REGIONALI

ANNO 2024

Le schede sono state redatte dall'Assistenza, coordinamento e supporto alle attività delle commissioni consiliari (per la parte relativa alla tabella riepilogativa) e dal Settore Assistenza giuridica e legislativa (per la sintesi della legge).

In Regione Toscana la numerazione degli atti è unica per leggi e regolamenti. Le schede che compongono questa parte riguardano solo le leggi regionali, per questo la serie numerica non è completa. I numeri mancanti attengono ai regolamenti. Eccetto per la legge regionale 26 luglio 2024, n. 28 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2023) per la quale non viene redatta la scheda.

Legge regionale 24 gennaio 2024, n. 1

Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale.

Approvata nella seduta consiliare del 16 gennaio 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 193
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	230
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	176
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	237
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	osservazioni non pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Pubblico impiego, ordinamento degli uffici, graduatorie di concorso.
Potestà legislativa esercitata: Residuale (art. 117, quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Con il fine di procedere in maniera programmata all'assunzione di operatori socio sanitari, viene disposta la proroga di un anno della validità delle graduatorie di pubblico concorso per tale profilo professionale. I destinatari delle norme sono gli idonei in graduatoria.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Nessuno.

Legge regionale 06 febbraio 2024, n. 2 Disposizioni in materia di verifica di compatibilità per le strutture residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992. <i>Approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 174
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	8 (di cui 2 giornate per audizioni)
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	327
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	302
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	si. n. 2 giornate n. 2 soggetti Una giornata per il testo assegnato e una giornata per il testo sostitutivo.
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Integrazione socio-sanitaria, assistenza sociale.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente e residuale.
Sintesi della legge regionale La legge in oggetto sottopone le strutture residenziali e semiresidenziali che erogano interventi ad integrazione socio-sanitaria alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992. La fonte statale prescrive

che per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. Tale verifica *“è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”*.

Al contempo, si dispone, mediante una “norma di salvaguardia” volta ad evitare - secondo quanto enunciato nel preambolo - un’insistenza delle strutture residenziali sul territorio non rispondente ai criteri della programmazione regionale, che nelle more della deliberazione giuntale summenzionata, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, non è consentito realizzare, e autorizzare da parte del comune, strutture socio-sanitarie localizzate ad una distanza inferiore ad un chilometro, misurata in base al percorso pedonale più breve, dalle strutture medesime.

Tale divieto, comunque, non si applica qualora alla data di entrata in vigore della legge stessa, sia già stato rilasciato, nell’ambito della procedura per il rilascio dell’autorizzazione, parere favorevole al Comune di riferimento da parte della conferenza zonale integrata o della società della salute interessate; sia già stata presentata la SCIA o ottenuto il titolo abilitativo edilizio per l’esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione delle strutture; si tratti di strutture che siano realizzate nell’ambito di interventi di rigenerazione urbana.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Si rinvia ad una deliberazione di Giunta il compito di disciplinare le modalità di svolgimento della sopracitata verifica.

Legge regionale 06 febbraio 2024, n. 3

Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.

Approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 231
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Quinta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	40
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	36
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	47
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia**

Cultura/promozione, difesa e pratica della memoria della resistenza e dell'antifascismo.

Potestà legislativa esercitata

Concorrente e residuale, ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4.

Sintesi della legge regionale

Con la legge in oggetto il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto regionale, e in coerenza con i principi generali espressi all'articolo 3 del medesimo Statuto, intende sostenere iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste, attraverso la concessione di contributi una tantum per l'anno 2024 ai soggetti individuati dalla proposta di legge in oggetto.

L'articolo 1 indica l'oggetto della legge, richiamando il principio costitutivo dell'ordinamento regionale sancito dall'articolo 3 dello Statuto, relativo alla promozione, difesa e pratica della memoria della Resistenza e dell'antifascismo.

L'articolo 2 individua, una tantum per il solo anno 2024 e fino al limite massimo complessivo di 300.000 euro, i contributi erogabili ai soggetti beneficiari individuati al successivo articolo 3, per l'organizzazione di iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.

L'articolo 3 definisce i seguenti soggetti beneficiari:

- a) i comuni;
- b) l'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea (ISRT);
- c) gli Istituti Storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana e associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;
- d) i soggetti privati senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) sede operativa in Toscana;
 - 2) previsione, nello statuto o nell'atto costitutivo, delle finalità di promozione e valorizzazione dei valori afferenti alla Resistenza;
 - 3) attività svolta in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.

L'articolo 4 indica i requisiti di ammissibilità dei progetti al fine di ottenere i contributi. In particolare, i beneficiari sono tenuti alla presentazione del progetto definitivo dell'iniziativa da realizzare o del progetto in corso di realizzazione, senza che in esso vi sia alcun riferimento a partiti politici od organizzazioni politiche, a messaggi di odio, di violenza e di discriminazione, o a messaggi pubblicitari. Inoltre, i progetti non devono aver beneficiato di altre misure regionali, aventi le medesime finalità né possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario, per le stesse finalità, disposte da soggetti diversi dalla Regione Toscana, fino alla copertura del costo totale. Solo con riferimento ai comuni viene prevista una compartecipazione in misura non inferiore al 20 per cento del contributo erogato dal consiglio.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di concessione dei contributi con l'individuazione dei limiti massimi erogabili ai soggetti di cui all'articolo 3. Tali contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate, secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico di cui al comma 1 del medesimo articolo.

L'articolo 6 dispone l'obbligo a carico dei beneficiari dei contributi di relazionare sull'impiego dei medesimi e di rendicontare le spese sostenute. L'inottemperanza a tale obbligo comporta, ai sensi del comma 4, la revoca dei

contributi stessi, cui segue la restituzione della somma erogata. La revoca dei contributi è, altresì, prevista nell'ipotesi di mancata realizzazione del progetto presentato.

L'articolo 7 prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste, possa stabilire interventi di propria iniziativa per l'organizzazione dei quali viene stanziato un finanziamento fino al limite massimo complessivo di 100.000 euro.

L'articolo 8, infine, reca la norma finanziaria.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Decreti del competente ufficio del Consiglio regionale per la predisposizione dell'avviso pubblico e del controllo delle domande di contributo e delle relazioni finali.

Legge regionale 06 febbraio 2024, n. 4

Iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023.

Approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 232
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Quinta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	40
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	36
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	47
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Valorizzazione dei beni culturali.

Potestà legislativa esercitata

Concorrente e residuale, ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4.

Sintesi della legge regionale

Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, persegue le finalità statutarie relative all'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e storico e alla tutela e valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future.

A tal fine e in considerazione della gravità della situazione, sotto il profilo economico e sociale, in cui si trova il territorio della Toscana, devastato dagli

eccezionali eventi metereologici verificatisi nel mese di maggio 2023, nella zona dell'Alto Mugello, e a partire dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara e Lucca, il Consiglio regionale, con la legge in oggetto, intende erogare contributi, nel limite massimo complessivo di 1.300.000 euro, ai comuni del territorio di tali province, per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico di appartenenza.

Nello specifico, i contributi sono volti a sostenere interventi progettuali riconducibili alla valorizzazione e conservazione del patrimonio archivistico comunale, alla valorizzazione e conservazione del patrimonio librario delle biblioteche comunali, alla riqualificazione del patrimonio immobiliare storico di proprietà dei comuni e all'acquisto di arredi, attrezzature e strumentazione informatica, che costituiscono il patrimonio delle biblioteche comunali, tenuto conto dei gravi danni che i suddetti beni hanno subito a seguito degli eventi metereologici sopra richiamati.

La legge in esame mira, altresì, a sostenere interventi dei comuni finalizzati alla riqualificazione di spazi urbani quali centri di aggregazione giovanile, anch'essi danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici sopra richiamati. La promozione culturale, intesa in senso moderno, si fonda, infatti, su un concetto ampio di cultura, che non si limita soltanto all'arte e alla salvaguardia del patrimonio culturale. La cultura è ormai vista come un elemento essenziale della vita sociale, così come uno strumento efficace per promuovere l'integrazione e la coesione sociale. Una politica culturale attiva mira, quindi, a garantire che i singoli individui e gruppi di persone possano partecipare il più possibile alla vita culturale, riconoscendo loro l'opportunità di contribuire attivamente a dar forma ad essa.

L'articolo 1 indica le finalità statutarie che la legge intende perseguire ovvero l'accesso alla cultura, come bisogno individuale e valore collettivo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale nonché la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi.

L'articolo 2 definisce il limite massimo complessivo dei contributi erogabili ai comuni, una tantum per l'anno 2024, nonché i cinque ambiti di intervento ai quali possono essere ricondotti i progetti presentati dai comuni.

L'articolo 3 individua i requisiti di ammissibilità dei progetti presentati dai comuni per l'accesso ai contributi, specificando in particolare che tali progetti possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità, fino alla copertura del loro costo totale.

L'articolo 4, nello stabilire le modalità di concessione dei contributi, precisa che con successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale saranno individuati gli indirizzi e le modalità di accesso dei contributi di cui all'articolo 2, ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico, e che i comuni potranno presentare domanda di contributi con un progetto afferente solo uno degli ambiti individuati dall'articolo 2, comma 2.

L'articolo 5 dispone l'obbligo, a carico dei comuni beneficiari dei contributi, di relazionare sull'impiego dei medesimi e di rendicontare le spese sostenute. L'inottemperanza a tale obbligo comporta, ai sensi del comma 4, la revoca dei contributi cui segue la restituzione della somma erogata. La revoca dei contributi è, altresì, prevista nell'ipotesi di mancata realizzazione del progetto presentato, fatta salva la possibilità per i comuni di motivare adeguatamente il mancato rispetto dei termini.

L'articolo 6, infine, reca la norma finanziaria.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Deliberazione dell'Ufficio di presidenza e decreti del competente ufficio del Consiglio regionale per la predisposizione dell'avviso pubblico e del controllo delle domande di contributo e delle relazioni finali.

Legge regionale 06 febbraio 2024, n. 6

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali. Modifiche alla l.r. 51/2023.

Approvata nella seduta consiliare del 14 febbraio 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 233
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Seconda
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	11
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	7
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Protezione civile, sviluppo economico.

Potestà legislativa esercitata

Potestà legislativa regionale concorrente in materia di “protezione civile” (articolo 117, terzo comma, Costituzione).

Sintesi della legge regionale

La legge in esame interviene a modificare la legge regionale n. 51/2023 approvata a fronte degli eventi alluvionali che dal 2 novembre u.s. hanno colpito pesantemente alcune zone del territorio regionale, cagionando ingenti danni alle famiglie ed alle imprese.

Tale legge aveva previsto un contributo straordinario forfettario a favore sia dei nuclei familiari, che avessero subito danni a beni mobili e mobili registrati, che a favore delle attività economiche e produttive extra agricole danneggiate.

La modifica in esame concerne, in primo luogo, il contributo straordinario ai nuclei familiari, il cui ambito oggettivo viene ampliato, ricomprendendo in esso anche i beni immobili danneggiati a seguito degli eventi alluvionali.

In secondo luogo, si interviene sulla disposizione che prevede l'istituzione del "Fondo emergenza calamità", a favore delle imprese, sostituendola integralmente, al fine di dissipare i dubbi interpretativi relativi alla collocazione dello stesso. Viene pertanto chiarito che il suddetto Fondo è istituito nel bilancio regionale mentre solo la gestione amministrativa di esso è affidata a Sviluppo Toscana spa.

Inoltre, viene effettuata una puntualizzazione relativa agli oneri di gestione delle pratiche nelle ipotesi di afflusso di ulteriori risorse da parte di altri soggetti (enti pubblici, fondazioni, bancarie, soggetti privati, intermediari finanziari, istituti di credito) e che, successivamente alla stipula di appositi accordi, saranno acquisite al bilancio regionale.

La legge specifica che ciascun nucleo familiare potrà accedere al massimo ad un contributo pari ad euro 3.000,00, indipendentemente dal fatto di aver presentato la richiesta di contributo per entrambe le tipologie di beni, mobili e immobili registrati oppure immobili. Nel caso di beni immobili sui quali gravano, contestualmente, diritti personali o reali di godimento, la legge prevede che il beneficiario del contributo possa essere anche il soggetto titolare di tale diritto che abbia presentato la domanda previo accordo con il proprietario.

Al fine di garantire agli ulteriori soggetti che vogliano contribuire, analogamente alla Regione, al sostegno delle imprese danneggiate, che i propri fondi saranno completamente destinati al sostegno alle imprese, la legge stabilisce che gli oneri di gestione relativi alle pratiche aventi ad oggetto risorse provenienti da tali soggetti siano ricomprese negli importi stimati a carico del bilancio regionale.

La legge è stata approvata all'unanimità.

Contestualmente alla legge è stato approvato l'ordine del giorno collegato n. 746, con il quale si impegna la Giunta regionale a valutare di rendere chiaro, nelle disposizioni attuative della l.r. 6/2024, che il contributo:

- nel caso di beni mobili, possa essere assegnato anche qualora tali beni siano acquistati successivamente all'erogazione del medesimo contributo;
- nel caso di beni mobili da rottamare, sia assegnato anche qualora il proprietario non proceda alla sostituzione del mezzo.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

L'articolo 3, comma 5, prevede che la Giunta regionale con deliberazione definisca le modalità operative di funzionamento del Fondo straordinario denominato "Fondo emergenza calamità", in conformità alle disposizioni relative ai criteri di ammissibilità e tipologie di interventi previsti dalla l.r. 71/2017 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).

Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016. <i>Approvata nella seduta consiliare del 13 febbraio 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 210
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	4
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	183
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	141
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	190
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	osservazioni non pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Programmazione e bilancio.
Potestà legislativa esercitata Potestà legislativa residuale regionale e concorrente. Tale legge reca, invero, disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti e si ascrive principalmente alla competenza legislativa regionale di tipo residuale prevista dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ma la materia interseca trasversalmente sia la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici <i>ex art. 117, II comma, lett. e), Cost.</i>, sia la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica <i>ex art. 117, III comma, Cost.</i>
Sintesi della legge regionale

La legge è finalizzata, in primo luogo, alla semplificazione e allo snellimento del procedimento di approvazione degli strumenti della programmazione degli enti dipendenti; provvede, inoltre, a variare la terminologia di tali strumenti in linea con quella contenuta nel decreto legislativo 118 del 2011. Destinatari sono, pertanto, gli enti dipendenti della Regione Toscana. Il d.lgs. 118/2011 individua per gli enti, quali strumenti della programmazione, il piano delle attività o piano programma di durata triennale, il budget economico di durata triennale e il piano degli indicatori di bilancio. L'adeguamento terminologico degli strumenti previsionali degli enti dipendenti proposto allo scopo di uniformare la legislazione regionale a quella statale contenuta nel d.lgs. 118 del 2011 si presenta, tuttavia, non in linea con la previsione statutaria di cui all'art. 37 dove permane la definizione di "bilanci preventivi".

Tra le variazioni rilevanti, si segnala l'approvazione annuale da parte della Giunta regionale degli indirizzi specifici agli enti dipendenti nella stessa seduta in cui viene adottata la proposta di legge regionale di bilancio di previsione, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento; questa tempistica consente di poter fornire gli indirizzi del triennio successivo in linea con gli stanziamenti del bilancio regionale per il medesimo periodo.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Gli indirizzi per la destinazione degli utili di esercizio conseguiti dagli enti dipendenti sono dettati con deliberazione della Giunta per gli enti dipendenti e sono invece approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta per quegli enti dipendenti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio.

Legge regionale 05 marzo 2024, n. 8 Disposizioni in materia di presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere. Modifiche alla l.r. 59/2007. <i>Approvata nella seduta consiliare del 27 febbraio 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 197
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Terza
n. sedute	4
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	264
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	236
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	-
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Tutela della salute, assistenza sociale.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente e residuale.
Sintesi della legge regionale La legge regionale in oggetto innova la l.r. 59/2007 al fine di promuovere la presa in carico e la rieducazione degli autori di violenza di genere. Intervenendo sui principi della l.r. 59/2007, i soggetti che assistono alle violenze sono riconosciute come vittime e persone offese dalle violenze stesse. Del pari, sono implementate le finalità della l.r. 59/2007 promuovendo gli interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere, al fine di far cessare i comportamenti violenti e di limitare i casi di recidiva. Sotto il profilo operativo, viene istituito l'elenco regionale dei centri per gli uomini autori di violenza di genere operanti sul territorio regionale, disponendo che possono iscriversi a tale elenco soltanto i centri in possesso dei requisiti previsti dall'intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza Stato-

Regioni. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per ricevere contributi pubblici regionali. L'elenco in oggetto si aggiunge a quello, già in essere, dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Si tratta di uno snodo fondamentale del provvedimento legislativo in questione. L'iscrizione all'elenco permette infatti a questi centri di accedere ai contributi regionali derivanti dal trasferimento alle Regioni di appositi stanziamenti statali. Si interviene altresì sul Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, prevedendo che ne facciano parte anche i rappresentanti dei centri finalizzati alla rieducazione degli autori di violenza di genere iscritti al predetto elenco. Inoltre, i suddetti centri sono inseriti nella rete regionale antiviolenza. Al contempo, gli operatori dei medesimi centri possono accedere agli interventi formativi promossi dalla Regione e dalle Province. Viene infine aggiornata la clausola valutativa già prevista dalla l.r. 59/2007, impegnando la Giunta a riferire anche in merito ai risultati ottenuti in termini di promozione di interventi volti alla presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti Deliberazione Giunta regionale; atti di programmazione; protocolli e intese.

Legge regionale 18 marzo 2024, n. 10

Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di co-pianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r. 65/2014.

Approvata nella seduta consiliare del 12 marzo 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 211
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Quarta
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	193
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	140
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	si
Parere CAL chiesto/dato	si
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	-

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Governo del territorio, edilizia, urbanistica.

Potestà legislativa esercitata

La proposta di legge ha preso lo spunto dalle recenti novità introdotte dallo Stato con le modifiche al d.p.r. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia). Sono introdotte, nell'ordinamento regionale, alcune modifiche alla disciplina pianificatoria ed edilizia anche con l'introduzione di semplificazioni procedurali. Pertanto la potestà legislativa esercitata in via principale è di tipo concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e, in secondo luogo, di tipo residuale ai sensi dell'articolo 117, comma quarto.

Sintesi della legge regionale

La legge si compone di 31 articoli.

Sono evidenziati gli articoli di maggior rilievo. La legge regionale in particolare, intende mitigare alcune criticità applicative della l.r. 65/2014 collegate principalmente ai tempi per la redazione degli strumenti urbanistici comunali. Inoltre, la legge regionale 65/2014 viene riallineata al testo unico dell'edilizia d.p.r. 380/2001 a seguito delle sue recenti modifiche. Con l'articolo 1, sono prodotte modifiche all'articolo 17 con riferimento all'avvio del procedimento. Con l'articolo 2, viene modificato l'articolo 19 con riferimento all'adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale. L'articolo 4 modifica le disposizioni dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 con riferimento alla pianificazione di nuovi impegni di suolo esterno al perimetro urbanizzato. In particolare, viene modificato l'istituto della conferenza di co-pianificazione prevedendo il suo svolgimento alla sola fase del Piano Operativo (P.O). inoltre, la nuova disciplina ha snellito le modalità di svolgimento della conferenza di co-pianificazione, intervenendo sia a livello del relativo ambito di applicazione sia nell'ampliamento dei casi di esclusione dall'applicazione di tale istituto. Con l'articolo 10, che modifica l'articolo 92, della l.r. 65/2014, si specifica che il piano strutturale oltre a non avere valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo non contiene previsioni localizzative. Con l'articolo 12, che modifica l'articolo 134 della l.r. 65/2014, in particolare con la modifica della lettera h), viene stabilito che qualunque intervento di ristrutturazione edilizia, sia essa ricostruttiva o conservativa, costituisce trasformazione edilizia soggetta a permesso di costruire nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001. L'articolo 14 prevede l'inserimento di un nuovo articolo 135 bis nella l.r. 65/2014 che disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva. È stato ritenuto opportuno mantenere la distinzione tra ristrutturazione edilizia conservativa e ristrutturazione edilizia ricostruttiva, peculiare della legislazione regionale toscana sin dall'entrata in vigore della l.r. 65/2014. Questa distinzione è stata ritenuta utile ai fini dell'attività comunale di pianificazione degli interventi edilizi sul territorio. Con l'articolo 15 viene modificato l'articolo 136, comma 1, della l.r. 65/2014 in adeguamento al d.p.r. 380/2001. Viene inserito nell'elenco delle attività di edilizia libera l'installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, in adeguamento al d.p.r. 380/2001 e la realizzazione di vasche di raccolta delle acque meteoriche per uso agricolo, in adeguamento al d.p.r. 380/2001. È stata inoltre colta l'occasione delle modifiche alla legge 65/2014 per introdurre alcuni chiarimenti normativi conseguenti alle prassi applicative della stessa.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Con l'articolo 25 della legge 10/2024, viene inserito un nuovo articolo, il 215 bis, relativo al monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Con l'articolo si attribuisce alla Giunta regionale il compito di predisporre, d'intesa con ANCI e con UPI Toscana, un sistema informativo articolato a livello comunale, provinciale e regionale che consenta il flusso delle informazioni relative agli illeciti edilizi. Per rendere omogenee le informazioni fornite, la Giunta regionale detta indirizzi in merito ai dati da trasmettere e stabilisce le modalità di raccolta, elaborazione e trattamento degli stessi. L'articolo 28 della l.r. 10/2024 prevede l'adeguamento del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 130 della l.r. 65/2014, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 25 della l.r. 65/2014.

Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011. <i>Approvata nella seduta consiliare del 12 marzo 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 205
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Quarta
n. sedute	6
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	244
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	181
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	251
Commissione consultiva	non previsto
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	si
Parere CAL chiesto/dato	si
Parere istituzionale Prima commissione	non previsto
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Infrastrutture e radiocomunicazioni.
Potestà legislativa esercitata La disciplina che si viene a modificare versa, in senso ampio, nella materia governo del territorio (infrastrutture, opere pubbliche, comunicazioni), nell'ambito di competenza di tipo concorrente.
Sintesi della legge regionale L'entrata in vigore della direttiva (UE) 2018/1972 ha reso necessario un adeguamento della legge regionale n. 49/2011 che disciplina l'installazione degli impianti di radiocomunicazione in Toscana con una serie di disposizioni volte a regolare le reti di comunicazioni elettroniche, i servizi di telecomunicazione e le strutture e i servizi associati e più in generale a promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili per tutti i cittadini e le imprese dell'Unione, anche mediante introduzione della nuova tecnologia 5G e gli aspetti innovativi che le capacità di servizio di tali reti possono offrire.

L'obiettivo, così come enunciato all'articolo 1 della legge, è definire politiche regionali per lo sviluppo della rete 5G, promuovendo l'implementazione di sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete e l'individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga, nel rispetto della tutela della salute umana, di tutela dell'ambiente e dall'inquinamento elettromagnetico e di ordinato sviluppo del territorio, mediante il corretto esercizio degli impianti di radiocomunicazione.

La Regione, così, promuove lo sviluppo di reti a banda larga e dei servizi, a beneficio anche dei comuni per la valutazione degli impianti e la gestione dei processi autorizzativi e a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete, che utilizzano tali reti con qualità del servizio (QoS), tali da consentire comunicazioni a bassissima latenza ed affidabilità e che richiedano una velocità di trasmissione molto elevata e un numero massivo di dispositivi connessi.

Ulteriore obiettivo della legge è quello di semplificare il processo di definizione del programma comunale degli impianti di radiocomunicazione e popolamento del catasto, nel rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti, riducendo al minimo l'impatto ambientale negativo degli impianti.

È previsto inoltre l'aggiornamento in automatico dei dati inseriti nel catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture, trasmessi in interoperabilità allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi.

Si prevede che, al fine di produrre stime dei livelli di qualità dei servizi e delle reti, la Regione promuove l'utilizzo di sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura della rete.

La Giunta regionale ha la competenza a stabilire criteri per "lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazione degli impianti e delle infrastrutture la definizione del programma comunale degli impianti e popolamento del catasto" e prevede che il popolamento e la gestione del catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture e dell'inventario "avvenga in interoperabilità con il catasto nazionale di cui all'articolo 7 della l. 36/2001". La Giunta deve adottare la deliberazione sui criteri entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Si introducono i nuovi criteri degli obiettivi di qualità e i criteri di localizzazione nonché l'esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La procedura di definizione del Programma comunale degli impianti prevede la presentazione in via telematica, da parte dei titolari degli impianti e delle infrastrutture, di un programma di sviluppo della rete con l'indicazione dell'ubicazione, delle caratteristiche radioelettriche degli impianti e delle infrastrutture idonee ad ospitare tali impianti. Nella definizione di tale programma i comuni sono chiamati ad assicurare la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e degli altri soggetti pubblici e

privati alla elaborazione delle politiche regionali e locali, anche mediante gli strumenti partecipativi di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Viene inoltre introdotta per i comuni la possibilità di individuare aree preferibili e aree non idonee all'installazione, nel rispetto del d.lgs. 259/2003.

Viene introdotto il comma 7 bis nell'articolo 14 della l.r. 49/2011, prevedendo una nuova fattispecie di sanzione amministrativa pecuniaria per i titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, che pongano in essere comportamenti diretti ad impedire le funzioni di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

Si introduce una clausola valutativa, con la previsione della presentazione, entro il 31 maggio 2025, al Consiglio regionale di una relazione contenente specifici elementi conoscitivi utili a meglio comprendere l'attuazione della legge; relazione che non sostituisce il già previsto rapporto al Consiglio regionale previsto nell'articolo 4 della l.r. 49/2011.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

- il nuovo comma 1 bis. dell'articolo 4 della l.r. 49/2011 "la Giunta regionale stabilisce i criteri per la formazione e approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'articolo 9 anche prevedendo termini di approvazione.", vedi anche il comma 4 del novellato articolo 9 della l.r. 49/2011;
- il novellato comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 49/2011 stabilisce che "entro un anno dall'entrata in vigore della legge [...] la Giunta regionale approva la deliberazione sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1.", vedi anche i commi 3 e 4 del novellato articolo 5;
- il novello articolo 17 bis dispone che entro il 31 maggio 2025 la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione che contiene dati ed informazioni inerenti a:
 - a) sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete implementati e resi disponibili per i comuni, ai sensi dell'articolo 3 bis ed elenco dei comuni che se ne sono avvalsi;
 - b) il resoconto puntuale dell'attività di consulenza tecnica e giuridica svolta dal Comitato tecnico per gli impianti in merito alle azioni di risanamento di cui all'articolo 12 e dei pareri resi su questioni attinenti all'approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'articolo 9;
 - c) l'elenco dei comuni che hanno approvato o aggiornato il programma comunale degli impianti, degli eventuali processi partecipativi attivati per la loro formazione.

Legge regionale 12 aprile 2024, n. 13 Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024 - 2026. <i>Approvata nella seduta consiliare del 09 aprile 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 239
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	26
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	21
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	26
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	Obbligatorio/pervenuto
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Bilancio, contabilità, contributi.
Potestà legislativa esercitata Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Al fine di sopperire ad esigenze di carattere organizzativo, sociale ed ambientale, la legge dispone provvedimenti a favore di taluni enti locali toscani, provvedimenti la cui copertura finanziaria va ricercata nella legge di prima variazione del bilancio di previsione (L.r. 14/2024). Degna di nota la disposizione di cui all'articolo 5, che dispone il rifinanziamento dello stanziamento in favore delle famiglie con figli minori disabili. In fine, si rinviene una disposizione che permette ai comuni di chiedere la proroga dei termini di rimborso di taluni finanziamenti.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Nessuno.

Legge regionale 12 aprile 2024, n. 14

Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Prima variazione.

*Approvata nella seduta consiliare del 09 aprile 2024.**Tabella riassuntiva*

Proposta di legge	n. 238
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	26
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	21
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	26
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Contabilità, bilancio.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Al fine di adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione, recuperando le risorse necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio, in particolare del bilancio consolidato del servizio sanitario ed a coprire esigenze di spesa sorte successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, si provvede alle conseguenti variazioni degli stanziamenti d'entrata, a nuovo ricorso al credito, a disporre storni compensativi e ad utilizzare gli accantonamenti. Dal punto di vista degli atti attuativi (vedi la voce successiva), i destinatari della legge sono gli uffici regionali.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Decreti di impegno di spesa e di accertamento di entrata.

Legge regionale 30 aprile 2024, n. 15

Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007.

Approvata nella seduta consiliare del 23 aprile 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 240
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	25
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	13
n. giorni <i>iter complessivo</i> (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	32
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Ordinamento degli uffici; procedure di gara.

Potestà legislativa esercitata: Residuale (art. 117, quarto comma, Cost.).

Sintesi della legge regionale

La legge, che contiene interventi che possono ritenersi confinati entro gli angusti spazi delle misure organizzative ed ordinamentali della Regione e degli enti strumentali (esclusi solo gli enti del servizio sanitario), si ascrive principalmente alla competenza legislativa residuale in materia di ordinamento degli uffici regionali (art. 117, quarto comma, Costituzione).

Quanto precede al netto del fatto che la materia che la legge per prima sembra intersecare, ma senza violarne i confini in termini di competenza legislativa, è quella della tutela della concorrenza, di rigorosa spettanza statale (art. 117, II comma, lett. e), Cost.).

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, avvenuta il primo luglio 2023, risulta innovata la normativa in materia di contratti pubblici e dunque la

legge regionale anticipa alcuni aspetti di quella che dovrà essere una generale revisione della l.r. 38/2007, che ormai si rende necessaria.

Nelle more di tale revisione, allo scopo di fornire indicazioni agli uffici regionali, la legge provvede intanto:

- a disciplinare un nuovo modello organizzativo regionale che prevede la nomina del RUP e dei responsabili del procedimento “di fase” di cui al d.lgs. 36/2013 e al relativo allegato I.2;
- a dettare le disposizioni organizzative per la verifica della documentazione amministrativa, per lo svolgimento delle funzioni di presidente di gara, nonché per l’approvazione degli atti di programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici della Giunta regionale.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

È prevista una deliberazione della Giunta regionale (art. 7 della legge), che reca le disposizioni attuative della legge. Si è di fronte a deliberazione di natura non regolamentare.

Il rinvio al regolamento è solo per il Consiglio regionale (al già esistente Regolamento di contabilità). Si tratta di un rinvio per così dire totalmente devolutivo, ovvero di individuazione completa delle fattispecie, non semplicemente attuativo.

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 16

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006.

Approvata nella seduta consiliare del 07 maggio 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 242
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	28
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	16
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	V commissione
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no/no
Parere CAL chiesto/dato	no/no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Tutela della salute.

Potestà legislativa esercitata: Concorrente.

Sintesi della legge regionale

Con la l.r. 8/2006 la Regione Toscana ha disciplinato i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, recependo i contenuti dell'Accordo del 16 gennaio 2003 intervenuto in sede di Conferenza Stato-Regioni. La normativa in questione ha previsto per le piscine ad uso natatorio importanti obblighi a tutela della sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e della sicurezza dei bagnanti, prescrivendo fra l'altro l'obbligo dello svuotamento annuale delle vasche. Lo stesso Accordo Stato-Regioni, in particolare, prevede, per quanto riguarda le piscine private ad uso collettivo (si tratta delle piscine ubicate presso strutture turistico ricettive, campeggi, villaggi turistici, nonché delle piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati) la possibilità per le Regioni di individuare peculiari modalità applicative delle

disposizioni contenute nell'Accordo stesso, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sanità pubblica.

Esercitando la predetta facoltà, la legge in oggetto prevede che per piscine private ad uso collettivo lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, una volta all'anno e non necessariamente all'inizio dell'apertura stagionale. Tuttavia, qualora nell'ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti all'Allegato A del regolamento regionale di attuazione della l.r. stessa e sia altresì assicurata l'osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico-sanitari delle piscine individuate dal regolamento medesimo, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche. Le vasche devono comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni. La deroga alla regola dello svuotamento annuale viene motivata con la necessità di salvaguardare il più possibile la risorsa idrica, evitando al massimo gli sprechi, nel rispetto dei più elevati livelli di tutela igienico sanitaria per l'utenza.

Gli adempimenti illustrati sono accompagnati da specifico regime sanzionatorio. Entro un termine (ordinatorio) di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale è chiamata ad adeguare il regolamento attuativo approvato con d.p.g.r. 23/R/2010. Le nuove disposizioni in tema di svuotamento delle vasche si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al d.p.g.r. 23/R/2010. Infine, è prevista l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: Regolamento della Giunta regionale.

Legge regionale 14 maggio 2024, n. 17

Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali.

Approvata nella seduta consiliare del 07 maggio 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 219 e n. 221
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Prima
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	222
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	63
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	222
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia**

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; crediti fiscali.

Potestà legislativa esercitata

Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).

Sintesi della legge regionale

Si tratta di una legge che risulta dalla fusione dei due testi delle proposte di legge 219 e 221, come rielaborati da un apposito gruppo di lavoro.

Si verte in merito alla nota possibilità di ammettere gli enti pubblici economici regionali e talune società partecipate a rendersi cessionari dei crediti fiscali derivanti dal cosiddetto super bonus edilizio, vista la puntuale eccezione al divieto valido in generale per gli enti pubblici, di cui al d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito in legge 38/2023.

Tale possibilità avrebbe la finalità di concorrere all'efficientamento energetico degli edifici, in quanto i cosiddetti bonus fiscali sono riconosciuti dalla legge

statale a favore dei proprietari che investono risorse in operazioni di ristrutturazione mirate all'ottimizzazione delle strutture e dei materiali dal punto di vista del risparmio energetico e del rispetto ambientale. Dal punto di vista delle disposizioni procedurali, l'ufficio scrivente, rappresentato in seno al gruppo di lavoro, ha fatto presente la stringente necessità che i criteri per l'acquisto dei crediti fiscali fossero specificati in legge, al fine del rispetto dell'articolo 12 della l. 241/90, oltre che dell'articolo 3 della Costituzione. Si è speso inoltre perché, a differenza di altre regioni, la garanzia pro soluto, prevista come condizione di cessione specificata in legge, non fosse riferibile all'ipotesi di credito sotto sequestro, poiché questo avrebbe potuto minare le regole della compensazione civilistica, riservate alla potestà legislativa statale. Ancora dal punto di vista delle disposizioni procedurali, la previsione di un obbligatorio accantonamento per gli acquisti di questa tipologia di crediti risponde ad una <i>ratio</i> di prudenza nella gestione del coordinamento delle finanze pubbliche di gran lunga prevalente rispetto alla riserva alla potestà statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. In fine, l'ufficio legislativo ha chiesto che la condizione di non inclusione negli elenchi Istat delle società e degli Epe regionali fosse ripetuta anche nel preambolo. Tutti i suggerimenti hanno trovato positivo accoglimento nei lavori del gruppo. La prudente valutazione degli organi di revisione contabile, prevista dal comma 2 dell'articolo 2 della proposta di legge, investe anche la valutazione delle circostanze che potrebbero impedire la compensazione dei crediti ex art. 4 del D.L. 39/2024 (presenza di iscrizioni a ruolo di somme dovute all'erario).
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti Deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge, in merito alla disciplina attuativa della fase di negoziazione e acquisto dei crediti.

Legge regionale 14 maggio 2024, n. 18 Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico. <i>Approvata nella seduta consiliare del 07 maggio 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 185
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Terza
n. sedute	4
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	393
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	330
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	II commissione
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no/si
Parere CAL chiesto/dato	no/no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Tutela della salute, protezione civile, sport.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente e residuale.
Sintesi della legge regionale La legge in oggetto riconosce il ruolo del Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST), servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, quale soggetto centrale nelle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna. Al contempo, viene abrogato il titolo III (Servizio di soccorso alpino) della l.r. 17/1998. Le attività per le quali la Regione si avvale del SAST riguardano: gli interventi di soccorso agli infortunati, ai pericolanti, ai soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, di ricerca e di soccorso dei dispersi e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale; le attività di prevenzione degli incidenti in

montagna. Inoltre, il SAST, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, concorre al soccorso della popolazione in caso di eventi calamitosi.

I rapporti fra la Regione e il SAST sono regolati da una convenzione, con cui sono disciplinate, in particolare, le modalità operative ed il raccordo per lo svolgimento del servizio di soccorso e di elisoccorso; la messa a disposizione di materiali, attrezzature tecnologiche, sistemi di comunicazione e personale da parte del SAST; l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di periodiche esercitazioni delle squadre di soccorso; l'organizzazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti escursionistici, alpinistici e speleologici; le modalità di remunerazione delle attività svolte; la messa a disposizione da parte della Regione Toscana di fabbricati da utilizzare come punto sosta per attività del SAST.

Per lo svolgimento delle attività disciplinate nella convenzione, la Regione eroga un contributo in favore del SAST determinato nell'ambito della medesima convenzione in relazione all'entità delle attività svolte. Il SAST trasmette annualmente alla Regione la relazione degli interventi svolti e dei costi sostenuti nell'anno precedente, nonché il programma degli interventi operativi per l'anno in corso, corredato dal piano finanziario delle spese previste. La legge prevede che il logo SAST debba essere apposto sugli elicotteri sanitari utilizzati nel servizio di soccorso; e che il SAST sia tenuto ad apporre sui propri automezzi e sull'abbigliamento utilizzato dal proprio personale il logo del soccorso sanitario regionale.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: Convenzione fra Giunta regionale e SAST.

Legge regionale 19 giugno 2024, n. 21 Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015. <i>Approvata nella seduta consiliare del 12 giugno 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 86 e n. 113
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Terza
n. sedute	6
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	929
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	840
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	Consultazioni sui due testi: n. 1 giorno, n. 4 soggetti. Audizioni sul testo sostitutivo giornata: n. 1 giorno, auditi n. 3 soggetti.
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Ordinamento sportivo.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma 3.
Sintesi della legge regionale La legge in esame introduce alcune modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi", principalmente nella parte in cui questa ha definito i criteri ai quali i regolamenti degli enti locali devono attenersi per definire le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi.

La fase attuativa della disposizione contenente i suddetti criteri, infatti, ha fatto emergere la necessità di apportare alcune modifiche ai criteri originariamente individuati, al fine di valorizzare in particolare quelli che maggiormente soddisfano l'esigenza di affidare gli impianti sportivi di proprietà dei comuni della Toscana a realtà sportive che investono sulla promozione dello sport a beneficio dell'intera collettività.

Nel dettaglio, l'articolo prevede quanto segue.

L'articolo 1 introduce, mediante modifica all'articolo 14 della l.r. 21/2015, la possibilità per gli enti locali di poter affidare gli impianti sportivi, sempre secondo procedura di evidenza pubblica, a raggruppamenti temporanei tra i soggetti previsti dal medesimo articolo 14 (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali).

L'articolo 2 interviene sull'articolo 15 della l.r. 21/2015, al fine di modificare ed implementare i criteri che gli enti locali devono rispettare nel disciplinare con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi.

In particolare, al comma 1, si prevede che, nella differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia degli impianti, si possa tenere conto della possibilità di individuare il numero massimo di impianti da utilizzare, nel territorio comunale di riferimento, per ciascuna disciplina sportiva.

Con il comma 2 si inserisce la lettera c bis) nel comma 1 dell'articolo 15 per specificare che nella scelta dell'affidatario si tenga conto, in particolare: della storicità sul territorio e del numero dei tesserati alla federazione sportiva di riferimento del soggetto proponente, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile; della storicità e dello stato di manutenzione degli impianti compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche; della qualificazione degli eventuali staff tecnici previsti dall'affidatario; delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto; dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso ai fini della valutazione delle offerte; dei titoli sportivi posseduti dal soggetto affidatario della qualità dell'offerta sportiva presentata, con particolare riferimento alle attività giovanili.

In merito alla durata dell'affidamento della gestione, è stato ritenuto opportuno che questa fosse commisurata, in particolare, all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto medesimo. Tale intervento va ad incidere, di conseguenza, sulle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 21/2015 che vengono, rispettivamente, sostituita dal comma 3 e abrogata dal comma 4.

Il comma 5 abroga la lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 21/2015, in quanto i medesimi principi sono riformulati e, in alcuni casi, confermati, nella lettera c bis) inserita con il comma 2 dell'articolo 2 della legge in oggetto. Con il comma 6 si sostituisce la lettera h) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 21/2015 al fine di valorizzare in modo prevalente l'offerta sportiva da parte dell'affidatario, all'interno della valutazione dell'offerta economica complessiva, per rendere quanto più possibile determinante la qualità del progetto sportivo presentato dai diversi soggetti proponenti. Infine, il comma 7 inserisce il comma 2 bis, in cui è disciplinata la modalità di possibile coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme di co-progettazione e co-programmazione, e il comma 8 inserisce il comma 2 ter, che prevede che nel regolamento possano altresì essere individuate modalità tese al coinvolgimento attivo di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Conferimento di funzioni agli enti locali É prevista l'adozione di un regolamento attuativo che gli enti locali potranno adottare, secondo quanto previsto dall'art. 15 della l.r. 21/2015.
Atti attuativi previsti: No.

Legge regionale 19 giugno 2024, n. 22 Disposizioni in materia di palestre della salute. Modifiche alla l.r. 21/2015. <i>Approvata nella seduta consiliare del 12 giugno 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 147
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Terza
n. sedute	5
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	244
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	207
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	Audizioni svolte in una giornata. Auditi n. 4 soggetti.
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Tutela della salute e ordinamento sportivo.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma 3.
Sintesi della legge regionale La legge in esame, che modifica la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”, si inserisce nel contesto delle politiche regionali messe in atto dalla Regione Toscana, ormai da tempo, a sostegno della promozione e della valorizzazione della pratica sportiva e dell'attività motoria, come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini. Si evidenzia che già nel 2022, con la legge regionale 22 giugno 2022, n. 21 “Disposizioni per la promozione dell'attività fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015”, è stata introdotta la disciplina per promuovere lo sviluppo di progetti e programmi di interesse regionale e locale, quali attività a carattere non sanitario,

aventi l'obiettivo di ampliare e diffondere l'offerta di attività fisica anche mediante l'attivazione e il periodico riesame dei protocolli di esercizio per l'attività fisica adattata (AFA) e di altri programmi di esercizio fisico adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili clinicamente controllate e stabilizzate, in conformità a quanto statuito dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).

A seguito di tale modifica, la Giunta regionale ha approvato diversi provvedimenti relativi all'attività fisica adattata (AFA) per definire il quadro degli indirizzi organizzativi per lo svolgimento di tale attività.

La legge recentemente approvata prevede di procedere all'individuazione dei requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute, ovvero strutture di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove potranno essere svolti programmi di esercizio fisico strutturato, sotto la supervisione di apposita figura professionale, denominata chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate. Tale individuazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2021, che ha istituito le palestre della salute nei termini sopra indicati, stabilendo espressamente che in tali strutture vengano svolti sia l'attività fisica adattata sia l'esercizio fisico strutturato, quest'ultimo consistente in programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute.

Il compito di individuare i requisiti strutturali e organici delle palestre della salute, funzionali allo svolgimento dell'esercizio fisico strutturato, spetta alla Giunta regionale, che vi provvederà con propria deliberazione.

Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: Deliberazione della Giunta regionale.

Legge regionale 21 giugno 2024, n. 23

Integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015.

Approvata nella seduta consiliare del 12 giugno 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 245
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Quarta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	32
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	22
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Ambiente/parchi regionali.

Potestà legislativa esercitata

La legge modifica la composizione del Consiglio direttivo degli Enti parco regionali, disciplinato dall'articolo 21 della l.r. 30/2015, integrandola con un rappresentante delle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel territorio del parco di riferimento. La competenza legislativa regionale esercitata in via principale è di tipo concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e – in secondo luogo – residuale ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione.

Sintesi della legge regionale

La legge si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 disciplina l'ampliamento della composizione del consiglio direttivo degli Enti parco regionali, disciplinato dall'articolo 21 della l.r. 30/2015, introducendo (commi 1 e 2) un ottavo membro, rappresentante delle

associazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative nel territorio del parco di riferimento, e prevedendo (comma 3) che – ai fini di tale nomina – entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del mandato del consiglio direttivo, la comunità del parco trasmette al Consiglio regionale (oltre all’elenco delle associazioni ambientaliste e delle associazioni di categoria delle attività produttive operanti sul territorio) anche gli elenchi delle organizzazioni sindacali maggiormente diffuse.

L’articolo 2 regola, invece, la fase transitoria di integrazione della composizione dei consigli direttivi relativamente ai mandati in corso.

Infine, l’articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria della legge.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti:

La legge regionale approvata prevede che anche la nomina del nuovo componente dei consigli direttivi degli Enti parco (un rappresentante delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio), al pari degli altri membri, sia effettuata a cura del Consiglio regionale sulla base degli elenchi di associazioni ambientaliste, associazioni di categoria delle attività produttive e, in questo caso, delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio.

Legge regionale 03 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024.

Approvata nella seduta consiliare del 26 giugno 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 241
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	83
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	63
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	91
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia**

Manutenzione, agricoltura, ambiente, ordinamento del personale, servizio civile; tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica.

Potestà legislativa esercitata

Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).

Sintesi della legge regionale

Le finalità della legge di manutenzione, si sostanziano nel perseguire il raggiungimento di un quadro ordinamentale maggiormente chiaro e leggibile, onde ricavarne una interpretazione univoca ai fini dell'applicazione. A questo proposito, si ricordano preliminarmente i contenuti propri della legge di manutenzione, che sono definiti dall'articolo 13, comma 1, della l.r. 55/2008 (Disposizioni in materia di qualità della normazione):

- a) correzione di errori materiali o imprecisioni;
- b) adeguamento dei rinvii interni ed esterni;

c) inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

d) adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale;

e) interpretazione autentica di disposizioni regionali.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre: *“Con una unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia”*.

Per la natura autenticamente manutentiva o meno delle singole disposizioni, si rimanda alla scheda di legittimità redatta sulla proposta di legge.

I destinatari dell'operazione di manutenzione rimangono, nei diversi campi, gli stessi destinatari delle norme originarie da mantenere.

In un certo senso si potrebbe affermare che destinatarie della manutenzione sono le stesse norme regionali.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Osservazioni: l'art. 57, che sostituisce l'art. 101.1 della l.r. 40/2005, prevede il rinvio ad un regolamento e a una deliberazione di Giunta.

Il regolamento, previsto dal comma 6 del nuovo articolo, riguarda il dettaglio dell'attività contrattuale di Estar.

La deliberazione, di cui al comma 5, reca il limite dell'importo al di sotto del quale le singole amministrazioni possono procedere agli acquisti direttamente, senza l'intermediazione di Estar.

Legge regionale 03 luglio 2024, n. 26

Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Approvata nella seduta consiliare del 26 giugno 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 252
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Quinta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	48
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	36
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	55
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Istruzione e formazione professionale.
Potestà legislativa esercitata Concorrente e residuale, ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione.
Sintesi della legge regionale La legge in esame afferisce sia alla competenza legislativa concorrente della Regione di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, in materia di istruzione, sia alla competenza residuale di cui all'articolo 117, comma quarto, in materia di formazione professionale. Essa apporta alcune modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), con riferimento alle disposizioni che disciplinano i servizi di individuazione e validazione delle

competenze, l'offerta formativa, i tirocini non curriculari e la programmazione della rete scolastica.

Inoltre, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 19, commi da 5 quater a 5 sexies, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e nel rispetto delle condizioni elaborate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza 43/2004), la legge introduce una disposizione relativa all'intervento sostitutivo nei confronti delle Province e della Città metropolitana, nel caso in cui esse siano inadempienti nell'approvazione dei piani di cui all'articolo 29, comma 2, della l.r. 32/2022.

Nel dettaglio l'articolato prevede quanto segue.

L'art. 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 14 ter della l.r. 32/2002 per prevedere la possibilità di estendere a soggetti ulteriori, rispetto ai centri per l'impiego, l'attività di individuazione e validazione delle competenze. Ciò al fine di rendere maggiormente spendibile l'esperienza formativa.

In particolare, i soggetti cui si estende tale attività sono:

- i centri per l'impiego;
- i soggetti del sistema della formazione professionale di cui all'articolo 16 bis (organismi formativi con finalità di formazione professionale);
- i soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro di cui all'articolo 20 ter (soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione);
- i soggetti promotori dei tirocini non curriculari di cui all'articolo 17 ter, comma 2, relativamente alle competenze acquisite dai tirocinanti al termine del tirocinio (soggetti garanti della regolarità e qualità dell'esperienza formativa, quali, ad esempio, centri per l'impiego, enti bilaterali, associazioni sindacali e datoriali, enti li enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative)

Si prevede, inoltre, che questi soggetti possono svolgere i servizi di individuazione e validazione con operatori in possesso dei requisiti definiti dal regolamento, previa verifica degli standard definiti con deliberazione della Giunta regionale, che disciplina anche la procedura di accertamento.

L'art. 2 modifica l'art. 16 della l.r. 32/2002 per dare contezza di quanto viene attualmente realizzato dalla Regione, in particolare per le misure del programma GOL a favore dei disoccupati, per i quali esiste uno specifico catalogo formativo, che viene utilizzato dai centri per l'impiego per indirizzarli a percorsi di upskilling e reskilling. Si tratta di una modifica per rendere possibile l'istituzione di cataloghi per specifici utenti, come ad esempio cassaintegrati o soggetti fragili.

L'art. 3 modifica l'art. 16 ter. Si prevede l'inserimento di un comma nel quale si specifica il livello di accesso al sistema informativo in materia di istruzione, formazione e lavoro da parte dei soggetti che saranno accreditati per lo svolgimento dei servizi indicati al precedente articolo 1.

L'art. 4 modifica l'art. 17 della l.r. 32/2002, apportando un correttivo di carattere manutentivo che inserisce il corretto riferimento normativo del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Inoltre, lo stesso articolo sostituisce il comma 2 per definire più correttamente la formazione professionale riconosciuta in rapporto al finanziamento pubblico. Si fa riferimento alla mancanza di finanziamento pubblico nella fase di riconoscimento. Ne consegue che il costo per la frequenza rimane, di norma, a carico dell'utente fatto salvo l'utilizzo di finanziamenti finalizzati alla copertura totale o parziale del costo stesso, ove disponibili (es. concessione di voucher a favore degli utenti che frequentano un percorso riconosciuto con risorse FSE).

L'art. 5 modifica l'art. 17 ter della l.r. 32/2002 apportando un correttivo di carattere manutentivo. Con l'art. 3 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le funzioni e i compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sono stati riportati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con conseguente soppressione, a far data dal 1 marzo 2024, dell'Agenzia citata.

Dal momento che ANPAL figura tra i soggetti promotori dei tirocini non curriculari, la modifica elimina il riferimento a tale Agenzia, contenuto nella lettera g) del comma 2, e lo sostituisce con quello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Viene modificata altresì la lettera h) con l'eliminazione del riferimento ad Anpal.

L'art. 6 modifica l'art. 17 sexies della l.r. 32/2002 in modo da prevedere che le concessioni per le agevolazioni per i tirocini, ivi compresi quelli relativi all'accesso alle professioni, possano essere effettuate anche attraverso l'Agenzia regionale toscana per l'impiego.

L'art. 7 modifica l'art. 28, comma 2 della l.r. 32/2002 per colmare una lacuna presente nel testo vigente, relativamente alla competenza della Regione ad approvare il piano del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa in modo da rendere più completa la disposizione.

L'articolo inserisce, inoltre, il comma 2 bis 1 in materia di potere sostitutivo della Regione che si rende necessario per quanto di seguito illustrato.

Con l'art. 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il

triennio 2023-2025) sono stati inseriti i commi da 5 quater a 5 sexies nell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

Tali disposizioni prevedono che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni siano definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ciò al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/25 sono previste riduzioni del contingente organico di Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi, che saranno decise e formalizzate annualmente con il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (per l'a.s. 2024/2025 vedasi decreto n. 127 del 30.6.2023).

Sulla base della normativa sopra richiamata e la conseguente riduzione del contingente organico, la Regione è tenuta a definire annualmente l'elenco delle istituzioni scolastiche alle quali saranno assegnati un dirigente scolastico e un dirigente dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva, disponendo i necessari accorpamenti al fine di rispettare la normativa statale ed il numero massimo dei dirigenti fissato dal Ministero.

La definizione dei primi accorpamenti è già stata disposta dalla Regione Toscana per l'anno scolastico 2024/2025 con deliberazione della Giunta regionale (DGR n. 1 del 4 gennaio 2024). Tale adempimento dovrà essere ripetuto anche per i successivi anni scolastici, al fine di dare esecuzione alla normativa statale.

Nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti e previste in particolare negli articoli 37 e seguenti del d.p.g.r. 47/R/2003 (regolamento attuativo della legge regionale 32/2002), la Regione provvederà ad approvare il piano di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte di accorpamento definite dai territori ed in particolare dalle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Firenze. Tali proposte di accorpamento verranno definite dagli enti suddetti, tenuto conto degli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale.

Poiché la definizione dei necessari accorpamenti si configura come adempimento di natura obbligatoria posto in carico alla Regione, sulla base della normativa sopra richiamata, la legge ha previsto l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia delle Province e Città Metropolitana di Firenze, nel rispetto

dei principi e delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale in particolare con le sentenze n. 177 del 1988 e n. 43 del 2004.

L'art. 8 stabilisce i termini per le modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale, d.p.g.r. 47/R/2003 in particolare per quanto riguarda i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori che svolgeranno le attività di individuazione e validazione delle competenze.

L'art. 9 attesta che, dall'attuazione della presente legge, non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

L'art. 10 riguarda l'immediata entrata in vigore della presente legge al fine di predisporre in tempi utili tutti gli atti necessari per l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2025/2026.

Conferimento di funzioni agli enti locali

No. Si segnala, tuttavia, la previsione di un potere sostitutivo da parte della Giunta regionale nei confronti delle Province, che sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio con particolare riferimento alla formulazione dei piani di organizzazione della rete scolastica, da esercitare in caso di inadempimento di queste ultime al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni nazionali sul dimensionamento, nel rispetto dell'autonomia degli enti inadempienti e dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Atti attuativi previsti: Modifiche al regolamento attuativo della l.r. 32/2002.

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 29

Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Assestamento.

*Approvata nella seduta consiliare del 23 luglio 2024.**Tabella riassuntiva*

Proposta di legge	n. 261
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	50
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	21
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	50
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Affari istituzionali, programmazione, bilancio.
Potestà legislativa esercitata Potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.
Sintesi della legge regionale La legge di assestamento è sostanzialmente una variazione di bilancio che prende atto del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023. Nel caso specifico, inoltre, si è provveduto a recepire le indicazioni formulate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di attività istruttoria preliminare al giudizio di parifica al rendiconto 2023.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: No.

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 30

Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016.

Approvata nella seduta consiliare del 24 luglio 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 259
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Seconda
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	49
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	33
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	Prima Commissione parere istituzionale favorevole a maggioranza con raccomandazione
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	n. 1 giorno
Parere CAL chiesto/dato	Favorevole unanimità
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia**

Beni demaniali e turismo (concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative).

Potestà legislativa esercitata

Tutela della concorrenza (sono stati espressi infatti dubbi sulla sussistenza della competenza legislativa regionale).

Sintesi della legge regionale

La legge in esame interviene, nelle more dell'intervento normativo statale, in materia di affidamento delle concessioni sui beni demaniali marittimi per

finalità turistico - ricreative, apportando alcune modifiche alla l.r. 31/2016 (*Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015*) e, in particolare, all'articolo 2 di essa: tale disposizione concerne i criteri e le condizioni per il rilascio delle concessioni ultra sessennali, cui si devono attenere i comuni nell'espletamento delle procedure comparative.

L'obiettivo è quello di offrire ai Comuni toscani gli strumenti normativi e procedurali per riavviare le procedure comparative e poterle completare entro il 31 dicembre del 2024, data di scadenza della cd. proroga tecnica stabilita dall'art. 3, comma 3, della Legge 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). Tale articolo prevede che, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 (scadenza dell'ultima proroga stabilita dalla Legge 118/2022 in funzione dell'adozione della più che auspicata riforma della disciplina delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo), l'autorità competente possa motivatamente differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31.12.2024, giustificando il differimento con un'argomentata serie di motivazioni a sostegno degli atti adottati.

Per quanto concerne le modifiche apportate alla l.r. 31/2016, in estrema sintesi, si inserisce innanzitutto nel tessuto della legge, quale criterio di premialità, una delle finalità già presenti nella legge vigente ovvero il favor per la partecipazione alle procedure comparative delle micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo.

In secondo luogo, e questa costituisce la modifica di maggiore rilievo, si introduce, in conformità a quanto indicato dalla stessa l. 118/2022, all'articolo 4 (che prevedeva una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime sulla base dei principi e criteri direttivi ivi contenuti) e a quanto già affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza dell'adunanza plenaria n. 17 del 9 novembre 2021, la previsione del riconoscimento di un equo indennizzo, da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, al fine di realizzare un contemperamento del principio di tutela della concorrenza con quello della salvaguardia degli investimenti effettuati dalle imprese già concessionarie.

Si demanda alle linee guida (già adottate con DGR n. 544 del 7 giugno 2016 e recentemente modificate con DGR n.1487 dell'11 dicembre 2023) previste dall'articolo 3 della l.r. 31/2016 e costituenti direttive generali per i Comuni, titolari delle funzioni amministrative, le modalità per la determinazione dell'indennizzo prevedendo che esso vada determinato in ragione del valore aziendale dell'impresa attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato considerando sia il residuo ammortamento degli

investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio sia il valore reddituale dell'impresa turistico balneare, come definita dall'articolo 11, comma 6, della L. 217/2011 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010).

Conferimento di funzioni agli enti locali

Le funzioni amministrative in materia competono già ai comuni ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998.

Atti attuativi previsti: Linee guida adottate dalla Giunta regionale.

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 31 Disciplina per l'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005. <i>Approvata nella seduta consiliare del 24 luglio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 225
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Seconda e Quarta
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	259
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	237
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Energia, ambiente, tutela della qualità dell'aria.
Potestà legislativa esercitata La legge interviene a chiarire e specificare gli obblighi di accatastamento degli impianti a biocombustibile solido, modificando la legge regionale n. 39/2005 in materia di energia. Conseguentemente, la competenza legislativa regionale esercitata in via principale è di tipo concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Per quanto concerne gli ulteriori profili di tutela della qualità dell'aria, la legge interviene altresì nella materia ambiente di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ma in senso attuativo della normativa nazionale di riferimento (d.lgs. n. 192/2005, come modificato dal d.lgs. n. 48/2020).
Sintesi della legge regionale La legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 22 della l.r. n. 39/2005 (*Incentivi finanziari*) precisando – anche in relazione all'obiettivo di acquisire un quadro conoscitivo completo della presenza di impianti alimentati a biocombustibile solido nel territorio regionale – che l'accatastamento, o l'attestazione circa il loro possesso, costituisce condizione per l'accesso a qualsivoglia sostegno di natura economica finanziato dalla Regione per la sostituzione o efficientamento di tale tipologia di impianti termici.

L'articolo 2 modifica l'art. 23 ter della l.r. n. 39/2005 (*Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica*) specificando che:

- i) nel modulo del catasto degli impianti termici (modulo CIT) è ricompreso l'accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità (comma 3);
- ii) le categorie di impianti esclusi dall'accatastamento (comma 3 bis);
- iii) la possibilità, per i soggetti in possesso degli impianti esclusi dall'obbligo di accatastamento, di denunciarne – ai fini dell'accesso agli incentivi finanziari di cui all'articolo 22 – il possesso mediante una autodichiarazione (comma 3 ter).

L'articolo 3, intervenendo a modificare l'articolo 23 quinquies della l.r. n. 39/2005 (*Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica*), chiarisce che il mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di efficienza energetica effettuate a seguito dell'attività di controllo sugli impianti termici comporta, anche per gli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 kW, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del d.lgs. n. 192/2005.

Infine, gli articoli 4 e 5 disciplinano – rispettivamente – la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge (prevista per il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT).

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge, si evidenzia che è prevista l'adozione di una successiva deliberazione della Giunta regionale volta a definire le concrete modalità attraverso le quali provvedere anche all'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido nell'ambito del modulo del catasto degli impianti termici (modulo CIT) previsto nel “*sistema informativo regionale sull'efficienza energetica*” (SIERT) di cui all'articolo 23 ter della l.r. n. 39/2005.

Legge regionale 31 luglio 2024, n. 32 Disposizioni in materia di programmazione regionale. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015. <i>Approvata nella seduta consiliare del 23 luglio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 244
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	95
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	14
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	102
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Affari istituzionali, programmazione, bilancio.
Potestà legislativa esercitata: Potestà legislativa concorrente.
Sintesi della legge regionale La legge in esame dispone, per la vigenza del PRS 2021-2025, la proroga di piani e programmi regionali attuativi del precedente PRS 2016-2020 allo scopo di assicurare il coordinamento di quest'ultimi con il nuovo ciclo di programmazione di cui al PRS 2021-2025. Inoltre, attraverso l'inserimento di una disposizione transitoria contenuta all'articolo 5, la legge intende disciplinare anche la programmazione dei nuovi piani e programmi attuativi del PRS 2021-2025 che entrano in vigore nel corso della XI legislatura, ai quali si riconosce una validità pluriennale oltre i termini di durata della legislatura di riferimento, fatta comunque salva la riserva del Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-programmatico, di dare indicazioni nel contenuto del nuovo PRS, per una loro riprogrammazione.

Le previsioni di cui agli articoli 1 (che reca la proroga del piano sanitario e sociale integrato), 2 (che reca la proroga del piano per la qualità dell'aria ambiente) e 5 costituiscono una deroga implicita alla norma contenuta nella legge ordinamentale in materia di programmazione regionale. Invero, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 1/2015 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili Modifiche alla l.r. 20/2008) i piani e i programmi rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del nuovo PRS e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso. Sulla base del principio della successione di leggi nel tempo, la legge posteriore può derogare alla legge precedente e ciò non determina, come appunto premesso, l'illegittimità della previsione, pur introducendo, come nel caso di specie, un elemento di incoerenza con l'ordinamento regionale vigente.

Quanto sopra esposto, è formulato nella piena consapevolezza che il ritardo con cui è stato approvato il PRS 2021-2025 con la risoluzione n. 239 del 27 luglio 2023 ha determinato, a cascata, la necessità dello slittamento dei termini per l'approvazione dei piani attuativi del nuovo ciclo della programmazione regionale nonché del presente intervento legislativo di proroga allo scopo di assicurare continuità all'azione amministrativa. Quanto detto non riguarda le previsioni contenute agli articoli 4 e 6 poiché il primo dispone la proroga del piano integrato delle infrastrutture e della mobilità, come previsto dal PRS 2021-2025 e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015; mentre il secondo introduce nella l.r. 39/2000 (Legge forestale della Toscana) il termine di scadenza per l'approvando piano forestale regionale.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: No.

Legge regionale 31 luglio 2024, n. 33 Disposizioni in tema di sostituzione temporanea dell'Avvocato generale. Modifiche alla l.r. 1/2009. <i>Approvata nella seduta consiliare del 23 luglio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 247
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	96
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	15
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	103
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	Osservazioni non pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Pubblico impiego, ordinamento degli uffici, avvocatura regionale.
Potestà legislativa esercitata: Residuale (art. 117, quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Puntuale intervento legislativo volto a disciplinare la sostituzione dell'avvocato generale della Regione Toscana, in caso di vacanza dell'incarico. In proposito, si stabilisce che il Presidente della Giunta possa conferire temporaneamente il relativo incarico al Direttore generale, che si avvale di un dirigente dell'avvocatura per le funzioni difensionali. Accolte le osservazioni dell'ufficio legislativo relativamente alla integrazione del titolo della legge, che risultava “muto”, prevedendo originariamente solo

l'indicazione della modifica alla l.r. 1/2009, senza specificare l'oggetto dell'intervento in senso descrittivo.

Parimenti accolta una osservazione dello scrivente ufficio in merito alla configurazione come strumento necessitato, e non come facoltà, dell'avvalimento, in sede di preambolo.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: Nessuno.

Legge regionale 31 luglio 2024, n. 34 Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali. Modifiche alla l.r. 59/2009. <i>Approvata nella seduta consiliare del 24 luglio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 255
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	69
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	14
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	V commissione
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Tutela della salute.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente.
Sintesi della legge regionale La legge in esame innova l'art. 15 della l.r. 59/2009, non venendo più richiesto il parere favorevole dell'azienda USL competente ai fini dell'autorizzazione comunale allo svolgimento di manifestazioni che prevedono l'impiego di animali. Al contempo, a titolo manutentivo viene aggiornato un riferimento normativo richiamando la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali) e in particolare l'art. 3 di tale legge, riguardante il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana. Il preambolo argomenta i motivi su cui si fonda la soppressione del predetto parere. Da una parte si deduce che nella normativa vigente non sono rinvenibili principi fondamentali che impongano il parere dei servizi veterinari nei

procedimenti autorizzativi in questione. Dall'altra, si assume che le disposizioni vigenti, le esigenze di tutela degli animali sono già sufficientemente assicurate dalle disposizioni vigenti. A questo riguardo sono richiamate le seguenti fonti:

- l'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che istituisce, per la vigilanza sulle condizioni di sicurezza degli impianti e degli allestimenti temporanei in occasione di pubblici spettacoli, un'apposita commissione tecnica comunale, di cui fa parte anche un dirigente medico.
- con riferimento alle manifestazioni storico-culturali che impiegano equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, l'ordinanza del Ministero della salute 21 luglio 2011, da ultimo prorogata con ordinanza 27 maggio 2024, che prevede la presenza di un veterinario all'interno della commissione tecnica comunale.
- l'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione della l.r. 59/2009, ove si stabilisce che durante lo svolgimento delle manifestazioni che prevedono l'impiego di animali sia garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: Non previsti.

Legge regionale 02 agosto 2024, n. 35

Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998.

Approvata nella seduta consiliare del 24 luglio 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 254
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Quarta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	64
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	28
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	72
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	si
Parere istituzionale Prima commissione	si
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Ambiente, bonifica dei siti inquinati.

Potestà legislativa esercitata

La legge interviene a modificare la disciplina regionale in materia di bonifica dei siti contaminati, che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

Sintesi della legge regionale

La legge si compone di quattro capi, volti a disciplinare a livello regionale le competenze e le procedure in tema di bonifica dei siti inquinati di cui al Titolo V, Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006.

Il primo capo (*Procedimento per la bonifica dei siti inquinati. Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati*) interviene a modificare la legge regionale n. 25/1998 in materia di rifiuti e di bonifiche dei siti inquinati disciplinando in conformità con quanto ora previsto a livello statale dall'art. 22 del d.l. n. 104/2023 – l'attuale assetto di competenze

in materia di bonifica, messa in sicurezza, riparazione e ripristino ambientale dei siti contaminati.

In particolare, si prevede che per quanto concerne i siti che ricadono nell'ambito del territorio di un solo Comune le relative funzioni amministrative (in senso analogo a quanto già previsto dalla l.r. n. 30/2006) siano attribuite agli stessi Comuni, che possono esercitarle anche in forma associata e sulla base dei criteri di indirizzo e coordinamento nonché del supporto tecnico-amministrativo forniti dalla Regione.

A tal fine, si prevede che i Comuni ai fini di monitoraggio e condivisione dei dati utilizzino la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica di cui al nuovo articolo 5 bis della l.r. n. 25/1998 (introdotto proprio dall'art. 7 della legge in esame) e che l'Amministrazione regionale possa, in caso di inerzia dell'ente locale, intervenire in via sostitutiva.

Il secondo capo (*Modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso*) costituisce applicazione dell'art. 239, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, in forza del quale *“Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo”*.

Gli artt. da 3 a 6 della legge regionale dettano disposizioni relative al procedimento diretto ad accertare l'esistenza di aree interessate da inquinamento diffuso presenti nella regione, nonché alle modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale di tali siti.

Al riguardo si prevede (art. 4) che la segnalazione della potenziale esistenza di un'area interessata da inquinamento diffuso possa essere formulata dagli enti locali oppure da ARPAT e che i relativi accertamenti siano svolti dal “Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso” di nuova istituzione (art. 6), organismo consultivo cui possono partecipare una serie di soggetti pubblici locali, regionali e statali che si pone come obiettivi il coordinamento delle attività di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, l'individuazione delle attività da sviluppare e le modalità di realizzazione delle stesse, e che elabora il piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale (art. 5) poi sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

Il terzo capo (*Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica. Disposizioni di coordinamento normativo. Modifiche alla l.r. 25/1998*) istituisce in attuazione dell'art. 251 del d.lgs. n. 152/2006 – la Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, disciplinandone sezioni e contenuti e rinviando ad una successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. n. 54/2009, delle modalità di gestione nonché le modalità per l'inserimento dei dati relativi a ciascuna fase del procedimento, secondo le competenze dei rispettivi enti.

Il quarto capo si concentra, infine, sulle disposizioni finanziarie e transitorie.

Conferimento di funzioni agli enti locali

SI. In proposito è opportuno precisare che, per quanto concerne il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati (già previsto a livello regionale dalla l.r. 30 del 2006, ora abrogata), l'adozione della legge in oggetto dà attuazione all'articolo 22 del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, il quale ha previsto che *“1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli [...] 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza”*, stabilendo altresì che la legge regionale ha il compito di disciplinare: a) i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione; b) il supporto tecnico-amministrativo agli enti a cui sono trasferite le funzioni; c) l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione in caso di verificata inerzia degli enti locali.

A sua volta, l'adozione dell'art. 22 del d.l. n. 104/2023 faceva seguito – con l'obiettivo di *“fornire una copertura normativa ad un assetto procedimentale ormai consolidato”* – alla sentenza n. 160/2023 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. Lombardia 30/2006 (di contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'art. 1 della l.r. Toscana 30/2006), ritenendo che la potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime *“ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l'ambiente, unitario e di valore primario”* che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione *“la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale”*.

Si ricorda, inoltre, che agli enti locali insieme ad ARPAT compete la segnalazione della potenziale esistenza di aree interessate da inquinamento diffuso e che gli stessi possono partecipare al relativo Tavolo tecnico di coordinamento regionale che definisce il conseguente piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale.

Atti attuativi previsti

Al riguardo si segnala che, ai fini dell'attivazione della nuova banca dati di cui all'articolo 5 bis della l.r. 25/1998 è necessaria l'adozione della deliberazione della Giunta regionale che ne disciplina contenuti e modalità di gestione; l'adozione di tale deliberazione è prevista entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, sino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di Giunta, continua ad operare la banca dati già esistente di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301.

È previsto, inoltre, che la Giunta regionale – entro due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza triennale – trasmetta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati progressivamente ottenuti per favorire l'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia di bonifica di siti contaminati.

Legge regionale 13 settembre 2024, n. 36

Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale a guida vincolata e in sede propria interprovinciali, diversi da quelli ferroviari. Modifiche alla l.r. 42/1998 e alla l.r. 88/1998.

Approvata nella seduta consiliare del 10 settembre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 268
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Quarta
n. sedute	1
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	50
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	1 (Trattata e licenziata nella medesima seduta)
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	si
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Infrastrutture e Trasporti, trasporto pubblico locale.
Potestà legislativa esercitata La disciplina che si viene a modificare versa, quindi, nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti, nell'ambito di competenza di tipo residuale.
Sintesi della legge regionale La legge si compone di quattro articoli volti ad intervenire sulla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e sulla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti

conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112) al fine specificare le funzioni della Regione in materia di servizi di trasporto pubblico a guida vincolata e in sede propria.

Con la legge in esame si prevede che siano attribuite alla competenza regionale le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico a guida vincolata e in sede propria interprovinciali, diversi da quelli ferroviari, con ciò valutando la necessità di assicurarne l'esercizio unitario a livello regionale.

La proposta di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 10 della l.r. 42/1998 introducendo la competenza regionale per i servizi di trasporto pubblico locale interprovinciali a guida vincolata e in sede propria diversi da quelli ferroviari.

L'articolo 2 modifica l'articolo 27-quater della l.r. 88/1998 specificando che gli adempimenti ivi previsti attengono l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza comunale.

L'articolo 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

In particolare, il quadro normativo a livello statale delle competenze regionali in materia di trasporti, per quanto qui interessa, è regolato, dall'articolo 4 della legge 59/1997, dall'articolo 5 e seguenti del d.lgs 422/1997, dell'articolo 105 comma 5 del d.lgs 112/1998.

Il quadro normativo regionale vigente, in riferimento ai servizi di trasporto a guida vincolata e in sede propria (c.d. tramvia), prevede competenze provinciali e comunali agli articoli 11 e 12 della l.r. 42/998.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: No.

Legge regionale 17 settembre 2024, n. 37

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

*Approvata nella seduta consiliare del 10 settembre 2024.**Tabella riassuntiva*

Proposta di legge	n. 258
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Seconda
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	109
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	35
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	Terza
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia:** Agricoltura, Fitosanitario.**Potestà legislativa esercitata:** Esclusiva.**Sintesi della legge regionale**

A livello statale la disciplina dei controlli ufficiali per garantire l'applicazione delle norme sulla sanità delle piante e la disciplina delle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante sono attualmente contenute nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 con il quale sono stati recepiti e attuati nell'ordinamento italiano il Reg. (UE) n. 2017/625 e il Reg. (UE) n. 2016/ 2031.

Si tratta di una disciplina molto puntuale e dettagliata che in particolare prevede:

- i compiti e le funzioni del servizio fitosanitario nazionale costituito dal servizio fitosanitario centrale, dai servizi fitosanitari regionali e dall'istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante;
- il personale del servizio fitosanitario nazionale (ispettore, agente e assistente fitosanitario);

- il sistema di sorveglianza degli organismi nocivi delle piante (piani di emergenza, programma nazionale di indagine degli organismi nocivi);
- le procedure per le emergenze fitosanitarie (obbligo di segnalazione degli organismi nocivi, notifica del ritrovamento, dichiarazione di emergenza, piano d'azione, misure fitosanitarie per eliminare il rischio di diffusione);
- il registro ufficiale degli operatori professionali, come definiti dall'articolo 2 del Reg. (UE) n. 2016/2031, e il passaporto delle piante;
- i controlli ufficiali;
- gli oneri posti a carico degli operatori professionali per l'effettuazione dei controlli, il rilascio delle autorizzazioni;
- le sanzioni.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19/2021 si rende necessario un nuovo intervento legislativo per allineare/aggiornare le vigenti norme regionali alle novità introdotte a livello europeo e statale.

In particolare, nella proposta di legge rispetto alle norme vigenti:

- si adeguano le competenze del servizio fitosanitario alla nuova riscrittura delle funzioni;
- si conforma l'inquadramento del personale tecnico del servizio fitosanitario alle nuove figure previste dal decreto legislativo 19/2021;
- sono aggiornate le procedure amministrative per l'iscrizione degli operatori al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e dei diritti obbligatori degli operatori professionali.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: No.

Legge regionale 09 ottobre 2024, n. 38 Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. <i>Approvata nella seduta consiliare del 02 ottobre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 275
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	13
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	7
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	20
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	osservazioni/non pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Affari istituzionale, programmazione, bilancio, coordinamento della finanza pubblica.
Potestà legislativa esercitata Potestà legislativa concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Si tratta di legge che reca alcuni interventi a carattere prettamente discrezionale, espressione di scelte di merito. Le disposizioni presentano un certo carattere di eterogeneità e comunque si tratta, nella quasi totalità dei casi, di erogazione di contributi in favore di enti locali e altre istituzioni.

In aula, sono stati approvati emendamenti presentati dalla Giunta regionale aventi, tra l'altro, ad oggetto ulteriori erogazioni alle stesse categorie di soggetti per finalità diverse. La legge contiene anche un capo che dà attuazione a impegni assunti nei confronti del Governo in sede di esame preliminare delle leggi regionali da parte degli uffici ministeriali. Tale capo II contiene articoli che modificano la legge regionale 40/2005 in ordine al rapporto di lavoro del responsabile di zona delle società della salute, nonché la legge regionale 17/2024 in tema di circolazione di crediti fiscali. Alcune osservazioni contenute nella scheda di legittimità, relative in particolare agli articoli 8 e 9, nonché all'art. 17 (già art. 16 della proposta di legge n. 275), hanno dato luogo ad una riscrittura del testo normativo sostanzialmente conforme alle osservazioni, oltre che ad una fattiva collaborazione con gli omologhi uffici della Giunta regionale.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti In generale sono previsti atti attuativi che hanno natura di deliberazione di Giunta regionale. Ad esempio, all'art. 8 si prevede che con deliberazione di Giunta regionale si disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. In altre casi, gli atti attuativi rivestono la forma di accordi tra la Regione e gli enti locali interessati. Ad esempio, gli articoli da 20 a 23 prevedono la stipula di un accordo di questo tipo tra la Regione e i comuni di Cascina, di Figline e Incisa Valdarno, di Magliano in Toscana e di Talla.

Legge regionale 09 ottobre 2024, n. 39

Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Seconda variazione.

*Approvata nella seduta consiliare del 02 ottobre 2024.**Tabella riassuntiva*

Proposta di legge	n. 276
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	13
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	7
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	20
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	osservazioni/pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia:** Contabilità, bilancio.**Potestà legislativa esercitata:** Concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).**Sintesi della legge regionale**

Al fine di adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione, recuperando le risorse necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio ed a coprire esigenze di spesa sorte successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, si provvede alle conseguenti variazioni degli stanziamenti d'entrata, a nuovo ricorso al credito, a disporre storni compensativi e ad utilizzare gli accantonamenti.

Dal punto di vista degli atti attuativi (vedi la voce successiva), i destinatari della legge sono gli uffici regionali.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.**Atti attuativi previsti:** Decreti di impegno di spesa e di accertamento di entrata.

Legge regionale 09 ottobre 2024, n. 40

Misura a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Modifiche alla l.r. 65/2010.

Approvata nella seduta consiliare del 01 ottobre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 264
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	23
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	15
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	non obbligatorio/no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Politiche sociali.

Potestà legislativa esercitata

La legge ha come finalità quella di predisporre una misura di sostegno economico dell'autonomia abitativa di giovani che, al compimento del diciottesimo anno di età e fino al ventunesimo anno, si trovano a vivere al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un provvedimento di tutela adottato dalla competente autorità giudiziaria. La previsione normativa di tale sostegno è collocata nel Capo I bis del Titolo VII della legge regionale 65/2010 (*Legge finanziaria per l'anno 2011*) dedicato alle misure a favore dell'autonomia abitativa dei giovani. La competenza legislativa regionale esercitata è di tipo residuale ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione.

Sintesi della legge regionale

La legge si compone di 2 articoli.

L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 118 *bis* della legge regionale 65/2010 (*Legge finanziaria per l'anno 2011*) prevedendo, la sostituzione delle parole "del presente capo" con le seguenti: "degli articoli 118 *ter*, 118 *quater*, 118 *quinquies*", questo per circoscrivere e rendere coerente l'ambito di efficacia della disposizione modificata, con il novello 118 *sexies*, avente come destinatari un sottoinsieme fra quelli ivi previsti.

L'articolo 2 inserisce l'art. 118 *sexies* nella legge regionale 65/2010 prevedendo una misura di sostegno all'autonomia abitativa per i giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, disciplinando i requisiti per l'assegnazione dei contributi, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio. Il contributo è corrisposto per la durata di tre anni. La misura del contributo unitario annuo è fissata da un minimo di euro 2.700,00 a un massimo di euro 4.200,00 in funzione della tipologia di soluzione abitativa scelta e tenuto conto della presenza di figli.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

L'articolo 2, comma 11, della legge, prevede l'adozione di una successiva deliberazione della Giunta regionale volta a definire le modalità per la predisposizione del bando di concessione dei contributi, con particolare riferimento all'ammontare del contributo da assegnare in rapporto alla tipologia di soluzione abitativa singola o in convivenza, alla presenza di figli, alle cause di decadenza dal beneficio e revoca del contributo, alle modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.

Legge regionale 22 ottobre 2024, n. 41

Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011.

Approvata nella seduta consiliare del 15 ottobre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 280
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Prima
n. sedute	1
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	8
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	1
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	8
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	obbligatorio/pervenuto
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia**

Coordinamento della finanza pubblica, funzioni dei comuni (non fondamentali).

Potestà legislativa esercitata

Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).

Sintesi della legge regionale

La legge consente che per determinate materie non gestite dalle unioni dei comuni (derivanti dalla trasformazione delle comunità montane o comunque con rilevante superficie in territorio montano), anche singoli comuni che ne fanno parte possano essere destinatari di contributi del Fondo per la montagna, quando la Giunta regionale ravvisi l'impellenza di un intervento di immediata rilevanza e necessità.

La legge risulta innovativa rispetto al quadro normativo precedente, in quanto fino ad oggi singoli comuni potevano beneficiare di questa possibilità solo se esterni alle unioni.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No (Crea le basi giuridiche perché i comuni possano ricevere contributi per esercitare le proprie competenze).
Atti attuativi previsti: Deliberazione della Giunta regionale.

Legge regionale 23 ottobre 2024, n. 42

Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia. Modifiche alla l.r. 16/2000.

Approvata nella seduta consiliare del 15 ottobre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 246
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	4
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	180
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	160
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	Audizioni n. 2 giornate n. 5 soggetti
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Tutela della salute.

Potestà legislativa esercitata: Concorrente.

Sintesi della legge regionale

La legge adegua la l.r. 16/2000 al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante l'individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che rappresenta la legge quadro nazionale in materia di farmacia dei servizi.

L'atto normativa dispone che la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi erogabili in farmacia è circoscritta a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente. Con riferimento alla diagnostica da sangue capillare, possono essere eseguiti solo i test effettuabili con attrezzature che possono essere utilizzate anche al di fuori di laboratori o di strutture sanitarie.

La farmacia che intende iniziare o modificare questa tipologia di attività è tenuta ad inviare preventiva formale comunicazione all'azienda USL, fornendo idonee

informazioni sui locali utilizzati per l'erogazione dei servizi e sulle specifiche tecniche della strumentazione impiegata, con l'aggiunta dell'elenco del personale coinvolto se diverso da quello già comunicato all'azienda USL secondo la normativa vigente.

I nuovi servizi devono essere svolti in spazi interni alla farmacia o locali esterni, dedicati in via esclusiva alle attività della farmacia dei servizi, separati dagli altri locali e in grado di assicurare la tutela della riservatezza degli utenti. I servizi possono essere svolti a farmacia chiusa nel rispetto in ogni caso delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

I locali esterni devono essere autorizzati e devono essere ubicati nella propria sede farmaceutica. Nei locali esterni non può essere svolta attività di vendita oltretutto la raccolta e la spedizione di ricette. Non possono essere utilizzate aree o strutture esterne, come gazebo o prefabbricati, salvo situazioni straordinarie autorizzate dall'autorità competente.

Le apparecchiature e tutti i dispositivi utilizzati a loro volta devono possedere le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.

In sede di enumerazione degli obblighi a carico del farmacista, è precisato che quest'ultimo non può fornire alcuna interpretazione del test, né fare alcuna attività di prescrizione e diagnosi terapeutica, sulla base degli esiti dei test somministrati.

Gli artt. 7 ed 8, della legge in materia di vigilanza e sanzioni, hanno carattere sostanzialmente manutentivo.

La legge attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad emanare, con propria deliberazione, linee di indirizzo in materia di farmacia dei servizi. Infine, in via transitoria, le farmacie che già erogano i nuovi servizi devono inviarne comunicazione alla azienda USL competente entro un termine di sessanta giorni.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: Deliberazione della Giunta regionale.

Legge regionale 05 novembre 2024, n. 44

Disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010.

Approvata nella seduta consiliare del 29 ottobre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 260
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Seconda e Quarta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	145
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	28
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	152
Commissione consultiva	non previsto
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	non previsto
Parere istituzionale Prima commissione	non previsto
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia**

Energia, autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili. Ambiente, valutazione di impatto ambientale.

Potestà legislativa esercitata

Le disposizioni della proposta di legge si riferiscono principalmente alla materia energia, attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione (produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia); sono inoltre esercitate competenze ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione.

Sintesi della legge regionale

La legge introduce una serie di disposizioni di raccordo fra l'autorizzazione unica (AUE) per la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 (come da ultimo modificato

dall'art. 47 del d.l. n. 13/2023) e le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), sia statali che regionali, previste sugli stessi impianti dal Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152/2006.

Tali disposizioni di raccordo sono contenute nel primo capo della legge (*Raccordo tra le procedure di VIA e di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010*), che risulta avere una struttura bipartita: da un lato, si modificano alcuni articoli della l.r. 39/2005 (*Disposizioni in materia di energia*) al fine di disciplinare il procedimento di autorizzazione unica in adeguamento alle previsioni del nuovo art. 12 del d.lgs. 387/2003 nonché di coordinarlo con il parallelo procedimento rilascio della VIA di competenza regionale o statale; dall'altro, si interviene anche sulla l.r. 10/2010 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*) al fine di garantire che tale coordinamento tra i procedimenti di AUE e di VIA sia garantito anche all'interno della legge regionale in materia di valutazioni ambientali.

Alcune disposizioni puntuali intervengono, inoltre, a precisare la disciplina del rilascio dell'AUE per singole tipologie di impianto (impianti geotermici, impianti di produzione di energia idroelettrica).

Il secondo capo della legge si concentra, invece, sulle disposizioni finanziarie e transitorie.

Conferimento di funzioni agli enti locali

No. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica (AUE) è di competenza regionale, mentre i paralleli procedimenti di rilascio della VIA sui medesimi progetti di competenza regionale o statale.

Il procedimento di rilascio dell'AUE delineato principalmente dall'art. 13 della l.r. 39/2005 prevede, tuttavia, la convocazione di una conferenza di servizi di cui agli articoli 21 e ss. della l. 241/1990 cui partecipano “*tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione e all'esercizio degli impianti ai sensi delle norme vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli stessi impianti progettati*”.

Atti attuativi previsti

Si segnala unicamente che, al fine di dare certezza agli operatori e risolvere i problemi interpretativi procedurali determinati dalla disciplina statale di riferimento, l'articolo 9 della legge dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.

Legge regionale 06 novembre 2024, n. 45

Disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza per gli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità dei dipendenti regionali. Modifiche alla l.r. 63/2005.

Approvata nella seduta consiliare del 29 ottobre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 277
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	36
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	19
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	43
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	osservazioni/non pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Ordinamento degli uffici regionali; avvocatura.

Potestà legislativa esercitata: Residuale (art. 117, quarto comma, Cost.).

Sintesi della legge regionale

La legge fornisce attuazione alla previsione del CCNL del comparto Autonomie locali, secondo la quale, qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale a carico di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, l'Amministrazione assume a proprio carico gli oneri di difesa. Sono naturalmente esclusi i casi di conflitto di interessi.

La legge regionale assume gli oneri di difesa a carico dell'Avvocatura regionale, che predispone un elenco di professionisti legali a cui gli interessati possono rivolgersi.

Le modalità per l'ammissione alla procedura e per la pubblicazione dell'elenco dei difensori sono stabilite con provvedimento dell'Avvocato generale. In questo modo si fornisce anche una base legale alla pubblicazione dei dati personali (ovviamente non sensibili), contenuti nell'elenco dei difensori.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Provvedimento dell'Avvocato generale.

Legge regionale 07 novembre 2024, n.46 Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007. <i>Approvata nella seduta consiliare del 29 ottobre 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 266
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	106
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	19
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	113
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	osservazioni/non pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Ordinamento degli uffici regionali, Bollettino Ufficiale.
Potestà legislativa esercitata: residuale (art. 117, quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale La legge opera un riordino complessivo della struttura del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in particolare introducendo una “Parte quarta”, finora non prevista, da dedicarsi alla pubblicazione di atti gestionali, contenenti dati personali. Inoltre, conferisce valore di ufficialità alla pubblicazione in banca dati (banca dati già esistente) degli atti amministrativi, quando non diversamente pubblicati a termine di legge.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Decreto dirigenziale: modalità tecniche relative alla pubblicazione sul Burt (Art. 12 della l.r. 23/2007, come modificato).

Deliberazione della Giunta regionale, per quanto attiene alle misure da adottare nelle pubblicazioni, a tutela della riservatezza (Art. 18 della l.r. 23/2007, come modificato).

Decreto dirigenziale: ulteriori modalità tecniche di dettaglio per la pubblicazione (Art. 19 bis della l.r. 23/2007, come modificato).

Legge regionale 07 novembre 2024, n.47

Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017.

Approvata nella seduta consiliare del 29 ottobre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 216 - 226
Iniziativa	Consiliare (n. 216) Giunta regionale (n. 226)
Commissione referente	Prima e Quinta
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	440
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	384
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	411
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	si n. 1 giornate n. 45 soggetti
Parere CAL chiesto/dato	osservazioni non pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia
Affari istituzionale, finanze e tributi, valorizzazione del patrimonio paesaggistico e sostegno alla cultura.
Potestà legislativa esercitata: Art. 117, terzo comma, Cost.
Sintesi della legge regionale
La Regione Toscana persegue, tra le finalità principali della propria azione previste dallo Statuto, la tutela e la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del “patrimonio culturale intangibile”, così come definito dalla Convenzione Unesco del 2003, ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007,

patrimonio nel quale le manifestazioni di rievocazione storica possono inserirsi a pieno titolo.

Con riferimento alle suddette finalità, la Regione ha approvato nel 2017 la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) finalizzata all'attuazione di una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei privati che contribuiscono alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio in Toscana. Dall'attuazione di tale legge, è emersa l'esigenza di apportarvi alcuni correttivi rivolti, da un lato, a favorire un più incisivo ricorso alle erogazioni liberali a sostegno dei progetti aventi natura più strettamente "regionale" - aumentandone così l'attrattività rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 del d.l. 83/2014 concernenti il c.d. "art-bonus" nazionale - e, - dall'altro, a ridurre al minimo i residui di risorse eventualmente creatisi in seguito all'applicazione dell'attuale meccanismo.

Al fine di estendere le possibilità di valorizzazione in ambito paesaggistico regionale, si è inteso esplicitare il riferimento ai Progetti di Paesaggio di cui all'art. 34 del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) introducendo, quale oggetto dell'incentivazione, lo studio di fattibilità propedeutico alla redazione dei Progetti di Paesaggio. Si è quindi inteso rafforzare, in senso dinamico, una peculiare progettualità in ambito paesaggistico, superando una concezione tutta vincolistica del paesaggio. Sono stati così individuati negli studi di fattibilità, propedeutici ai "Progetti di paesaggio" del PIT-PPR (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.37 del 27 marzo 2015), quegli ulteriori strumenti, valorizzando i quali, si può ottenere il titolo potenziale per accedere all'agevolazione. L'adozione di tali strumenti, nel facilitare la visibilità dell'approccio paesaggistico verso i mecenati, consente di attivare risorse trascurate, per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale e paesaggistico toscano (inteso come bene comune); oltre a recuperare situazioni di degrado, con un'attenzione innovativa alle potenzialità produttive dei paesaggi, si fornisce sostegno allo sviluppo dei territori toscani attraverso concrete azioni progettuali multisettoriali e integrate.

La legge prevede anche, in relazione ai progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica, l'inclusione delle associazioni di rievocazione storica tra i possibili soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, così recependo le indicazioni contenute nella mozione n. 1076 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 23 novembre 2022.

La legge prevede, pertanto:

- l'innalzamento della misura del credito di imposta sull'IRAP riconosciuto per le erogazioni liberali effettuate in favore dei progetti "regionali"; e concernenti, in particolare, la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- l'introduzione di una specifica disposizione che consenta, qualora residuino risorse, di riconoscere l'agevolazione fiscale in favore delle istanze risultate ammissibili anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 4, comma 3 della l.r. 18/2017, al fine di ridurre al minimo i residui di risorse eventualmente creatisi in seguito all'applicazione dell'attuale meccanismo previsto per il riconoscimento del credito d'imposta sull'IRAP in favore dei soggetti beneficiari;
- l'ampliamento della platea dei progetti per i quali siano previste le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali, inserendo fra questi anche gli studi di fattibilità propedeutici ai progetti di paesaggio e i progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica;
- l'adeguamento alla normativa statale (legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024") limitatamente all'esclusione dall'imposta IRAP delle *"persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997."*

Le modifiche non comportano nuove e maggiori spese, né ulteriori minori entrate, per il bilancio regionale, poiché le stesse modifiche introdotte agli articoli 3 e 4 lasciano inalterato il tetto massimo alle minori entrate già previsto annualmente dall'articolo 4 comma 3 della l.r. 18/2017. Per questo motivo è prevista la clausola di neutralità finanziaria.

Gli effetti della legge decorrono a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024 e ciò al fine di consentire l'adeguamento dei dispositivi gestionali utilizzati per la presentazione ed accoglimento delle nuove progettualità, in corrispondenza dell'annualità fiscale di riferimento.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

A seguito dell'approvazione delle modifiche si prefigura una successiva revisione del regolamento da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 aprile 2017, n. 18.

Legge regionale 07 novembre 2024, n. 48 Norme in materia di manutenzione del territorio. <i>Approvata nella seduta consiliare del 30 ottobre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 206
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Seconda e Quarta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	475
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	385
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	483
Commissione consultiva	-
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	n. 1 audizione scritta
Parere CAL chiesto/dato	sì
Parere istituzionale Prima commissione	non espresso
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Agricoltura, governo del territorio, manutenzione del territorio.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente e residuale.
Sintesi della legge regionale La legge si pone la finalità di dettare norme tese ad uniformare i contenuti dei regolamenti comunali di polizia rurale nell'ottica della semplificazione delle procedure di manutenzione del territorio e della promozione della trasparenza dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. La salvaguardia e l'adeguata cura del territorio rivestono infatti un ruolo cruciale nel preservare l'ecosistema e la sicurezza della collettività ed è per questo che la legge prevede l'adozione da parte dei comuni di regolamenti di polizia rurale contenenti disposizioni concernenti la manutenzione e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente nel suo complesso. La Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta uno schema tipo di regolamento comunale di polizia rurale, definendo i

requisiti minimi che devono essere contenuti in relazione alla manutenzione del territorio.

La vigilanza sul rispetto e l'applicazione delle norme e delle prescrizioni del regolamento di polizia rurale è esercitata dall'autorità comunale e per le violazioni delle disposizioni regolamentari è prevista una sanzione da 100 a 1000 euro.

È prevista una disposizione transitoria in base alla quale entro 180 giorni dalla data di approvazione della deliberazione di Giunta di adozione dello schema di regolamento tipo, i comuni approvano o modificano i regolamenti di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio in conformità ai contenuti dello schema tipo di regolamento medesimo.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

La legge prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di una deliberazione con cui adottare lo schema tipo di regolamento.

Legge regionale 08 novembre 2024, n. 49 Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r.83/2019. <i>Approvata nella seduta consiliare del 30 ottobre 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 253
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	4 (di cui 1 giornata per audizioni)
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	162
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	140
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	si n. 1 giornate n. 3 soggetti
Parere CAL chiesto/dato	si/si
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Trasporto sanitario, tutela della salute.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente.
Sintesi della legge regionale L'atto in oggetto modifica la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) per una semplificazione delle tipologie delle attività di trasporto sanitario autorizzabili e per una ricognizione delle attività svolte dai soggetti già autorizzati in base alla normativa previgente. Come evidenziato nella relazione illustrativa, si rinvencono tuttora negli archivi comunali autorizzazioni che non consentono di identificare correttamente le attività svolte e di ricondurle alle tipologie autorizzabili ai sensi della l.r. 83/2019.

Le tipologie di attività di trasporto sanitario autorizzabili sono ridotte da tre a due: il trasporto sanitario di base da un lato; il trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato. Queste due ultime tipologie vengono unificate in quanto le differenze tra le stesse non dipendono dalle caratteristiche proprie dei mezzi di trasporto ma dalle scelte aziendali in merito alla integrazione dell'equipaggio dei soccorritori con personale sanitario.

La disciplina relativa alla composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze viene rivista e aggiornata a seguito della riduzione delle tipologie di attività autorizzabili. Nello specifico, è richiesta la presenza di un autista con attestato di soccorritore avanzato nonché la presenza di un soccorritore avanzato. L'equipaggio delle ambulanze impiegate nel soccorso avanzato è integrato da un medico o da un infermiere in relazione alle esigenze di programmazione del sistema territoriale di soccorso. Con l'occasione viene precisato che, qualora l'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato sia integrato con un ulteriore soccorritore di livello avanzato, l'autista può rivestire la qualifica di soccorritore di livello base.

L'articolo 4 della legge interviene sull'articolo 15 della l.r. 83/2019 dettando norme transitorie.

In primo luogo, i soggetti già autorizzati allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della l.r. 83/2019 trasmettono al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2026, la dichiarazione sostitutiva attestante l'adeguamento ai requisiti fissati con il regolamento attuativo della stessa l.r. 83/2019. Trascorso tale termine senza che la dichiarazione sostitutiva sia stata trasmessa il comune provvede a revocare l'autorizzazione. Si prevede altresì che il suddetto regolamento debba essere modificato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in oggetto ai fini dell'applicazione della medesima.

In secondo luogo, i soggetti già autorizzati allo svolgimento delle attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della legge in oggetto trasmettono al comune una dichiarazione sostitutiva in cui indicano quale tipologia di trasporto esercitano tra quelle ora autorizzabili, specificando di essere in possesso dei requisiti previsti sotto la vigenza della previgente dalla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25. Il comune, ricevuta la dichiarazione, adotta un provvedimento, con cui conferma l'autorizzazione in corso, attestando per quale tipologia di attività è autorizzato il soggetto dichiarante.

Conferimento di funzioni agli enti locali: Si.

Atti attuativi previsti

Modifiche al regolamento di attuazione della l.r. 83/2019.

Legge regionale 08 novembre 2024, n. 50 Disposizioni in materia di contributi finalizzati a promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Modifiche alla l.r. 38/2002. <i>Approvata nella seduta consiliare del 30 ottobre 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 279
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Quinta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	20
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	14
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	28
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della Resistenza.
Potestà legislativa esercitata: Art. 117, commi terzo e quarto, Cost.
Sintesi della legge regionale In via preliminare, si forniscono sinteticamente alcuni chiarimenti relativi al contesto normativo nel quale la l.r. 50/2024 oggetto di esame, di modifica della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 “<i>Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli</i>”, si inserisce. Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto regionale la Toscana promuove, difende e pratica la memoria della Resistenza e l’antifascismo, quale principio costitutivo del proprio ordinamento. In coerenza con i suddetti valori, la Toscana opera al

fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.

La Toscana, pertanto, promuove ormai da tempo, in attuazione della l.r. 38/2002, la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza, prevedendo la concessione di un contributo annuale in favore di specifici soggetti, individuati dall'art. 2 della medesima legge, per la messa in atto di iniziative concernenti:

- a) la realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi;
- b) la raccolta, la conservazione e la fruizione del patrimonio documentario e archivistico;
- c) la realizzazione di attività didattica per le scuole.

I soggetti individuati dal sopra richiamato art. 2 e destinatari del contributo annuale sono: l'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea, la Fondazione "Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza-Luoghi della memoria toscana", la Federazione regionale toscana associazioni antifasciste e della Resistenza e gli istituti storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana.

Gli importi del contributo in questione sono stati individuati annualmente dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 (Criteri e procedure per la concessione ed erogazione dei contributi), comma 1, della medesima l.r. 38/2002, secondo il quale la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, provvede alla determinazione del contributo annuale da assegnare agli enti di cui all'articolo 2.

Con le modifiche apportate dalla l.r. 50/2024 alla l.r. 38/2002, la regione intende perseguire la finalità di dare maggiore stabilità alla programmazione delle iniziative sopra richiamate e promosse dai soggetti individuati dall'art. 2, della l.r. 38/2002.

L'articolo 1, infatti, modifica l'art. 2 (Soggetti) della l.r. 38/2002, introducendo una nuova disposizione (comma 1 bis) che stabilisce, a partire dall'anno 2025, direttamente in legge l'importo del contributo annuale da destinare ai soggetti indicati allo stesso art. 2, per l'attuazione delle sopracitate iniziative.

L'articolo 2 modifica l'art. 10 (Norma finanziaria) della l.r. 38/2002, introducendo una nuova disposizione (comma 2 bis) che individua in legge l'importo complessivo del contributo che diventa una spesa obbligatoria. A tal fine, l'art. 2 introduce anche il rinvio all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 *"Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"*, necessario per attestare la copertura finanziaria anche oltre il bilancio pluriennale vigente; la spesa infatti risulta costante e quindi si presume coperta anche per gli esercizi oltre il bilancio di previsione vigente.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti La l.r. 38/2002 rinvia a deliberazioni attuative della Giunta regionale.

Legge regionale 20 novembre 2024, n. 51

Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004.

Approvata nella seduta consiliare del 12 novembre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 265
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima e Quarta
n. sedute	n. 1 in congiunta n. 1 Quarta Commissione n. 1 Prima Commissione
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	111
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	111
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	118
Commissione consultiva	non previsto
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	sì
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge**Macrosettore e materia**

Lavori pubblici, demanio e patrimonio, governo del territorio.

Potestà legislativa esercitata

Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.), concorrente sul patrimonio (art. 119 Cost.).

Sintesi della legge regionale

La legge regionale in oggetto, costituita da 3 articoli, disciplina una più rapida esecuzione delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica nei confronti del patrimonio appartenente alla Regione Toscana e nel rispetto della programmazione economica per la realizzazione di tali opere.

Il procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti inerenti opere di interesse strategico sul patrimonio regionale avviene tramite variazione, integrazione o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (art. 2 della legge regionale). Le opere che possono accedere al procedimento sono indicate nel piano triennale delle opere da approvare ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 36/2023 (c.d. codice dei contratti) e dell'articolo 11 della l.r. 77/2004 come sostituito dalla legge 51/2024. La legge precisa che l'approvazione delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica si svolge nel rispetto della normativa in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, nonché nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (deliberazione del Consiglio regionale 37/2015). Risulta accolta la condizione formulata nel parere del Consiglio delle autonomie locali adeguando la legge con il richiamo alla disciplina dell'articolo 34, comma 1 bis. della l.r. 65/2014 come peraltro evidenziato nella scheda di legittimità. Infine, è stata accolta un'osservazione dell'Ufficio legislativo relativa allo stralcio di una problematica norma transitoria, che avrebbe avuto il probabile effetto, in fase di prima applicazione, di sottrarre al controllo del Consiglio regionale l'elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti L'articolo 1 della legge, che sostituisce l'articolo 11 della l.r. 77/2004, prevede una deliberazione della Giunta regionale, che approva il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare, che a sua volta contiene l'elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica.

Legge regionale 20 novembre 2024, n. 52 Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifiche alla l.r. 29/2004. <i>Approvata nella seduta consiliare del 12 novembre 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 271
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	78
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	56
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no/no
Parere CAL chiesto/dato	si/si
Parere istituzionale Prima commissione	
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Esumazioni ed estumulazioni straordinarie, tutela della salute.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente.
Sintesi della legge regionale Sulla falsariga di quanto già disposto da altre Regioni (vedasi art.12 della l.r. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n.19 e art. 39 della l.r. Veneto 4 marzo 2010, n. 18), la legge prevede che le esumazioni o le estumulazioni straordinarie, ossia quelle disposte prima del completamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri (generalmente dieci anni per le esumazioni e venti per le estumulazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g della legge 130/2001), possano avvenire anche senza la presenza del medico, queste, in deroga a quanto stabilito dall'art. 83 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento di polizia mortuaria). Nello specifico, viene sostituito l'art. 4 bis della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti

dalla cremazione dei defunti) prevedendo che la esumazione/estumulazione straordinaria deve essere semplicemente comunicata all'azienda USL competente. Qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere, l'azienda USL invia il proprio personale medico.

La misura risponde sia ad esigenze di semplificazione procedimentale, sia a finalità di riduzione degli oneri a carico dei cittadini, giacché la presenza presso il cimitero di un medico del dipartimento della prevenzione comporta l'onere di corrispondere all'azienda USL la somma prevista dal tariffario regionale della Prevenzione.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: Comunicazione a carico del responsabile cimiteriale.

Legge regionale 30 novembre 2024, n. 53 Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Terza variazione. <i>Approvata nella seduta consiliare del 27 novembre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 284
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	15
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	8
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	15
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Contabilità, bilancio.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Al fine di adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione, recuperando le risorse necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio ed a coprire esigenze di spesa sorte successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, si provvede alle conseguenti variazioni degli stanziamenti d'entrata, a nuovo ricorso al credito, a disporre storni compensativi e ad utilizzare gli accantonamenti. Dal punto di vista degli atti attuativi (vedi la voce successiva), i destinatari della legge sono gli uffici regionali.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Decreti di impegno di spesa e di accertamento di entrata.

Legge regionale 02 dicembre 2024, n. 54

Proroga dell'ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione e modifiche alla l.r. 25/1998.

Approvata nella seduta consiliare del 26 novembre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 282
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima e Quarta
n. sedute	1
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	15
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	1 Illustrata e votata nello stesso giorno.
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	22
Commissione consultiva	non previsto
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	si
Parere istituzionale Prima commissione	non previsto
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia**

Affari istituzionali (programmazione e bilancio), ambiente (bonifica dei siti inquinati).

Potestà legislativa esercitata

Art. 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto della Costituzione.

Sintesi della legge regionale

La legge in esame prevede la proroga di due anni del periodo transitorio durante il quale è prevista la possibilità per le province e la Città metropolitana di Firenze di avvalersi dell'Ufficio comune istituito dalla l.r. 31/2023 per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati. La proroga, prevista alla data del 31 dicembre 2026, si rende necessaria poiché gli enti cui

sono state riattribuite sempre con la l.r. 31/2023 le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati, stanno ancora procedendo alla riorganizzazione delle proprie strutture al fine di poter poi esercitare autonomamente tali funzioni. Conseguentemente, si prevede anche la proroga, per il medesimo periodo, del termine di operatività del Tavolo tecnico per il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti.

La legge introduce, altresì, modifiche agli articoli 13 e 13 bis della l.r. 25/1988, finalizzate a dare riscontro alle osservazioni formulate dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) relativamente alle recenti modifiche introdotte a tali articoli con la l.r. 35/2024. In particolare, il Ministero ha richiesto di inserire, tra le sezioni della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale che comportano per il sito oggetto di inserimento il divieto di realizzare interventi edilizi diversi da quelli di cui all'articolo 13 bis, oltre alle sezioni b) e c), anche la sezione a) relativa ai *“siti sui quali non è stata ancora effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, materiali di riporto, a seguito di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito, per la presenza storica oppure per la presenza di attività produttive potenzialmente capaci di generare contaminazione”*. Di qui l'integrazione prevista con l'atto in esame, che fa seguito ad espresso impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale.

Conferimento di funzioni agli enti locali

la legge si limita a prorogare il periodo durante il quale province e Città metropolitana possono avvalersi delle strutture regionali per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica di siti inquinati, funzioni già riattribuite ai medesimi soggetti con la l.r. 31/2023.

Atti attuativi previsti: No.

Legge regionale 04 dicembre 2024, n. 55 Misure per il contrasto alla povertà energetica. <i>Approvata nella seduta consiliare del 27 novembre 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 250
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Seconda
n. sedute	5
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	205
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	107
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	218
Commissione consultiva	Terza
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	si/sì
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
Potestà legislativa esercitata Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale La legge regionale 55/2024, costituita da 5 articoli, si colloca nell'ampio quadro programmatico di natura europea e statale volta ad incentivare e sostenere il tema della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. In particolare la legge regionale 55/2024, si occupa di individuare alcune misure per contrastare la c.d. "povertà energetica" prendendo spunto dalle recenti direttive dell'Unione europea e raccomandazioni della stessa fonte (direttiva 2023/1791/UE, raccomandazione 2023/2407/UE). In sintesi, la povertà energetica riguarda la situazione di famiglie che non sono in grado di accedere a servizi e prodotti energetici essenziali. Questo elemento costituisce una forte criticità del tessuto sociale toscano coinvolgendo più del venti per cento delle famiglie. La Regione

interviene con la legge regionale 55/2024 al fine di mitigare questa crescente criticità. I programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell'Unione europea prevedono interventi economici per la diffusione di impianti di energia da fonti rinnovabili e, per l'energia da essi prodotta, il legislatore nazionale prevede meccanismi di remunerazione dell'energia non auto-consumata. La Regione intende destinare una parte del flusso di risorse generato dai meccanismi di incentivazione, previsti dalla normativa nazionale, al contrasto del fenomeno della povertà energetica. La legge stabilisce che i soggetti pubblici beneficiari di contributi in conto capitale, in percentuale maggiore del 50 per cento, nell'ambito dei programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, siano obbligati ad attivare con il soggetto gestore dei servizi energetici (GSE) il servizio di scambio sul posto, di ritiro dedicato, o uno dei diversi meccanismi di incentivo indicati nel d.lgs. 199/2021. La legge 55/2024 stabilisce che i crediti maturati mediante i meccanismi di incentivo siano ceduti, in misura corrispondente alla percentuale di contributo pubblico ricevuta, come risultante dal decreto di concessione e dalla convenzione sottoscritta con l'amministrazione regionale a seguito dell'ammissione a finanziamento, alla Regione al fine di consentire alla stessa, in virtù del flusso finanziario generato, di procedere all'erogazione di un contributo di solidarietà energetica a favore di soggetti residenti nel territorio regionale in condizione di povertà energetica. Resta ferma la facoltà di conferire alla Regione l'intero ammontare dei crediti maturati. La legge dispone anche in merito alla possibilità di contribuire al sostegno delle misure da parte di soggetti privati. Vengono anche stabiliti i criteri per poter usufruire del contributo di solidarietà energetica, in particolare, i soggetti beneficiari, oltre ad essere residenti nella regione ed intestatari delle utenze per l'energia elettrica, devono possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) tale da definire la condizione di povertà energetica. La soglia di povertà energetica è stata individuata in analogia alla soglia ISEE determinata a livello nazionale dall'ARERA. Per quanto riguarda gli incentivi sopra ricordati, si fa uno specifico riferimento al programma regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2022, n. 1173. Il meccanismo introdotto assicura l'assenza di oneri a carico della finanza regionale e la relativa neutralità finanziaria. Con riferimento ai rilievi posti dal Consiglio delle autonomie locali viene motivato il parziale accoglimento con uno specifico punto del Preambolo. Si evidenzia che il lavoro istruttorio della seconda commissione consiliare ha portato ad un riesame complessivo della proposta di legge con modifiche di tutti gli articoli della pdl 250 mentre la sola clausola finanziaria è rimasta invariata rispetto al testo presentato. Le modifiche sono state approvate in accoglimento di alcune osservazioni della scheda di legittimità, all'accoglimento di emendamenti promossi dal Presidente dalla seconda Commissione consiliare e da ulteriori proposte pervenute dagli uffici referenti della Giunta regionale.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

L'articolo 2, comma 2, della l.r. 55/2024 prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisce, in particolare, alcuni aspetti relativi alla modalità di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

Al successivo comma 4, dell'articolo 2, è previsto che con deliberazione della Giunta regionale vengano stabilite le modalità di erogazione del contributo.

Si evidenzia, infine, che all'articolo 4, per la gestione del contributo di solidarietà energetica, la Giunta regionale potrà ricorrere all'affidamento diretto ad una propria società "in house".

Legge regionale 04 dicembre 2024, n. 56

Riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Modifiche alla l.r. 43/2004.

Approvata nella seduta consiliare del 27 novembre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 269
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	4
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	121
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	69
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	131
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	audizioni
Parere CAL chiesto/dato	si Parere obbligatorio del CAL rilasciato con osservazioni.
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge**Macrosettore e materia**

Aziende pubbliche di servizi alla persona, politiche sociali.

Potestà legislativa esercitata: Esclusiva.

Sintesi della legge regionale

La legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di un aggiornamento del sistema regionale delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), come disciplinato dalla l.r. 43/2004.

Sotto un primo profilo, il Consiglio di amministrazione, organo di indirizzo, è ora composto da tre o cinque amministratori; o da cinque amministratori qualora l'azienda pubblica di servizi alla persona abbia tra i propri organi l'assemblea.

In ogni caso la legge riserva al comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale la nomina della maggioranza dei membri.

Sotto un secondo profilo, la disciplina delle ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori viene adeguata al dettato del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Sotto un terzo profilo, viene alzato il discrimine - in termini di valore del bilancio - tra organo collegiale di revisione e revisore unico da euro 2.000.000,00 ad euro 10.000.000,00.

Infine, viene introdotta la figura del Direttore come obbligatoria e presente in tutte le ASP, in ragione dell'esigenza di assicurare una gestione manageriale dell'ente, in coerenza con la scelta già effettuata dalla maggioranza delle ASP toscane.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: Adeguamenti statutari.

Legge regionale 09 dicembre 2024, n. 57 Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009. <i>Approvata nella seduta consiliare del 27 novembre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 272
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima e Quarta
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	92
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	14
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	100
Commissione consultiva	non previsto
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	si
Parere istituzionale Prima commissione	non previsto
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Comunicazioni e infrastrutture.
Potestà legislativa esercitata L'art.117, comma secondo, lettera r) Cost. demanda allo Stato “la disciplina del coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale”. In base all'art.14 del d.l.g.s. n. 82/2005 è attribuita inoltre allo Stato la previsione di regole tecniche necessarie a garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime”; nel rispetto delle competenze statali, la legge esercita una potestà legislativa di carattere concorrente ed anche esclusivo in quanto concerne l'organizzazione delle strutture regionali competenti in materia nonché la disciplina dei sistemi e procedure del “mondo” regionale, negli ambiti di competenza di cui agli articoli 117 commi terzo e quarto Cost.

Sintesi della legge regionale

La legge in esame si compone di 32 articoli ed è suddivisa in sei capi.

E' volta ad assicurare i diritti di cittadinanza digitale dei cittadini della Regione Toscana mediante la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità delle infrastrutture e i servizi digitali secondo le modalità più appropriate e adeguate, nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e degli atti normativi dell'Unione europea.

In particolare la Regione persegue le seguenti finalità generali:

- lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale dell'Agenda digitale toscana, strumento attuativo previsto dalla legge stessa, in coerenza con la disciplina e gli atti programmatici dell'Unione europea e dello Stato;
- la ricerca e la sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili organizzativi e tecnologici idonei a potenziare l'efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi per i cittadini e le imprese;
- la definizione di modalità di cooperazione e integrazione dei servizi digitali tra le amministrazioni pubbliche regionali e gli enti locali, favorendo modalità di adesione degli enti locali e dei soggetti interessati alle infrastrutture e ai servizi digitali regionali;
- lo sviluppo delle strutture tecnologiche che assicurano l'interoperabilità dei sistemi informativi e consentono la raccolta, l'elaborazione, lo scambio e l'archiviazione di dati e documenti;
- forme innovative di governance pubblica dei dati e la realizzazione di politiche rivolte alla raccolta e diffusione di dati aperti;
- il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore digitale per il territorio regionale;
- la sicurezza informatica e la resilienza cibernetica delle infrastrutture tecnologiche regionali quali ambiti trasversali di intervento per realizzare i diritti di cittadinanza digitale.

La legge disciplina la Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT), in riforma e sostituzione della l.r. 1/2004 quale forma stabile di coordinamento del sistema informativo regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati.

La Regione promuove inoltre la formazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per gestire e applicare l'intelligenza artificiale in modo efficace nell'ambito dei servizi erogati e del supporto ai processi decisionali e operativi dell'amministrazione.

La Regione istituisce il CSIRT TOSCANA (Computer Security Incident Response Team) sulla base di un accordo stipulato tra la Regione e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale in qualità di Autorità competente a livello

nazionale in base alla Direttiva NIS 2, di cui fanno parte la Giunta regionale e gli Enti del Sistema Sanitario.

La legge disciplina altresì il Sistema Informativo Regionale (SIR) e i servizi digitali offerti tramite RTRT dall'amministrazione regionale, in riforma della L.R. Toscana n. 54 del 2009 ("Istituzione del sistema Informativo e del Sistema Statistico Regionale. Misure per il coordinamento delle Infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza").

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Atti di Giunta, si elencano gli articoli:

- Articolo 8 comma 2

“La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le possibili modalità di adozione di tecnologie e sistemi di intelligenza artificiale e il relativo impiego per i servizi amministrativi della Regione, avvalendosi dei centri di competenza di cui all'articolo 24 e delle competenze delle università degli studi e degli enti di ricerca aventi sede in Toscana, fornendo anche un supporto di indirizzo al territorio toscano”

- Articolo 9 comma 2

“La governance dei dati si esplica per il tramite di indirizzi operativi e linee guida da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, e per mezzo di un ecosistema di basamenti informativi esposti in modalità “as a service” ossia erogati da piatta forme regionali in tecnologia cloud, nel rispetto dei principi di sicurezza informatica e tutela dei dati personali, nonché dell'uso dell'intelligenza artificiale secondo i principi di cui all'articolo 7. La governance dei dati territoriali e relativi servizi dati è disciplinata dagli articoli da 54 bis a 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e relativo regolamento attuativo del sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio.”

- Articolo 10

“La Regione promuove le gestioni associate degli enti locali, sia attivate dalle unioni di comuni, sia tramite convenzione fra enti o in altre forme previste dalle norme, finalizzate a:

- gestione comune delle funzioni di programmazione e coordinamento della transizione digitale;
- gestione comune delle componenti strategiche per la trasformazione digitale e delle componenti tecnologiche fra quelle definite nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, emesso dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) come stabilito dell'articolo 14 bis, comma 2, lettera b),

del d.lgs. 82/2005, individuate con deliberazione della Giunta regionale.”

- Articolo 14

“1. La Giunta regionale approva l’ADT (agenda digitale toscana).

2. La Regione definisce, di norma nell’ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), gli indirizzi, gli obiettivi, le linee guida, le strategie tecniche e le tipologie di intervento in tema di promozione e sviluppo dell’ADT al fine di garantire i diritti di cittadinanza digitale, coordinare le azioni per la crescita digitale della Regione e dare impulso all’amministrazione digitale.

3. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, definisce gli obiettivi specifici, le scadenze principali, le misure organizzative di supporto, gli indicatori chiave di prestazione (Key performance indicators “KPI”) le altre iniziative necessarie per l’attuazione degli interventi e i benefici attesi.

4. All’ADT possono riferirsi, nei propri atti di indirizzo in tema di trasformazione digitale, i soggetti di cui all’articolo 17, comma 2.

5. Per le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia, gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti condivisi nell’ambito della RTRT, nonché attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.

6. L’ADT recepisce l’indice delle attività statistiche regionali, come componente specializzata delle attività della RTRT, elaborato dalla Commissione statistica regionale.

7. L’ADT definisce gli indirizzi operativi e le linee d’azione da seguire per dare concreta attuazione a livello regionale alla strategia nazionale per la cybersicurezza secondo quanto indicato dalla disciplina nazionale ed europea.”

- Articolo 16 commi 3 e 4

“3. La Giunta regionale con propria deliberazione, disciplina l’organizzazione e il governo dello CSIRT Toscana, nonché le modalità di adesione allo stesso.

4. La Giunta regionale attua quanto previsto al comma 2 anche tramite il Consorzio Metis di cui all’articolo 19, e con l’eventuale apporto

scientifico-tecnico delle università degli studi e degli enti di ricerca aventi sede in Toscana.”

- Articolo 19 commi 3 e 4

“La Giunta regionale, effettuata la verifica delle condizioni di cui al comma 2, conferma la partecipazione al consorzio Metis di cui al presente articolo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

4. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta e nel rispetto del d.lgs. 82/2005, può conferire al consorzio Metis, o trasferire ad esso, beni o complessi o universalità di beni, sia mobili, sia immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria. Il decreto del Presidente della Giunta costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.”

- Articolo 22 comma 1

“La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, il funzionamento del SIR definendo:

- il modello di governance, organizzativo, architettuale;
- la ripartizione delle competenze fra le direzioni della Giunta regionale e gli altri soggetti che costituiscono il SIR.”

- Articolo 24 comma 1

“La Giunta regionale può istituire, anche prevedendo forme di cofinanziamento, specifici centri di competenza regionali, in collaborazione con soggetti pubblici o privati, con finalità di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e trasferimento di conoscenze alla pubblica amministrazione.”

- Articolo 25 comma 3

“La Giunta regionale, con proprio atto, approva le linee guida per disciplinare i principi e le modalità di conduzione delle sperimentazioni di cui al comma 1.”, cioè le “regulatory sandboxes” che sono quadri controllati istituiti da un'autorità competente che offre ai fornitori o potenziali fornitori di sistemi IA la possibilità di sviluppare, addestrare, convalidare e provare, se del caso in condizioni reali, un sistema di IA innovativo, conformemente a un piano dello spazio di sperimentazione e per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare.

- L’articolo 30 dispone la sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 54/2009 come segue:

“Articolo 33 - Obbligo di fornire i dati statistici

“1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 322/1989, le pubbliche amministrazioni, gli enti ed organismi pubblici e privati, nonché le persone fisiche, forniscono i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni concernenti:

- le informazioni statistiche ufficiali delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidati al SISTAR;
- le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime.

2. Nel quadro della normativa vigente, la Giunta regionale disciplina la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 tra i diversi soggetti adottando, in via generale, modalità telematiche di trasmissione, secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. Per le statistiche di cui al comma 1 aventi ad oggetto di indagine i settori per i quali sono previsti contributi o finanziamenti regionali, gli strumenti per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali previsti dalla l.r. 57/2024, nonché i relativi atti attuativi della Giunta regionale, possono prevedere la sospensione o la revoca dei finanziamenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non adempiono gli obblighi di cui ai commi 1 e 2.”.

Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58 Legge di stabilità per l'anno 2025. <i>Approvata nella seduta consiliare del 20 dicembre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 288
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	11
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	7
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	24
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	si con raccomandazioni
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Contabilità, bilancio.
Potestà legislativa esercitata Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Si tratta di legge che reca una serie di interventi di profilo prettamente discrezionale, espressione di scelte di merito. Le disposizioni presentano un certo carattere di eterogeneità, con puntuali interventi a dimensione locale o settoriale. Attività emendativa in aula, con 6 emendamenti approvati, essenzialmente di maggioranza, e uno non approvato. Dal punto di vista degli atti attuativi, i destinatari della legge sono in gran parte gli enti locali, beneficiari dei contributi stanziati in legge.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti Deliberazioni di Giunta regionale per l'erogazione dei contributi. Conseguenti decreti dirigenziali di impegno e di liquidazione.

Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025. <i>Approvata nella seduta consiliare del 20 dicembre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 289
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	11
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	7
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	24
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Contabilità, bilancio.
Potestà legislativa esercitata Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Si tratta di legge che reca una serie di interventi di profilo prettamente discrezionale, espressione di scelte di merito, al pari, da questo punto di vista, della legge di stabilità, con la quale condivide il carattere di eterogeneità delle disposizioni, con puntuali interventi a dimensione locale o settoriale. Attività emendativa in aula, con 16 emendamenti approvati, essenzialmente di maggioranza e dello stesso tenore del testo base, e cinque non approvati. Dal punto di vista degli atti attuativi, i destinatari della legge sono in gran parte gli enti locali, beneficiari dei contributi stanziati in legge.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Accordi, in taluni casi definiti espressamente “accordi di programma”, tra Regione Toscana ed enti locali beneficiari dei contributi.

Deliberazioni di Giunta regionale per l'erogazione dei contributi. Conseguenti decreti dirigenziali di impegno e di liquidazione.

Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60

Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027.

*Approvata nella seduta consiliare del 20 dicembre 2024.**Tabella riassuntiva*

Proposta di legge	n. 287
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	11
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	7
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	24
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia:** Affari istituzionali (programmazione e bilancio).**Potestà legislativa esercitata**

Potestà legislativa concorrente ex articolo 117, terzo comma, Cost.

Sintesi della legge regionale

Si tratta di legge formale della regione, ritualmente approvata, ad iniziativa riservata alla giunta.

L'istruttoria è stata curata dalla commissione prima, che ha redatto pertanto una scheda di legittimità senza rilievi.

Sono pervenuti - e ne è stato dato atto nel preambolo - i pareri favorevoli della Commissione pari opportunità, del Consiglio delle autonomie locali e del collegio dei revisori

I tempi per l'esame e l'istruttoria della manovra di bilancio sono stati assai compressi.

L'attività emendativa in aula è stata notevole, avendo registrato 32 emendamenti approvati, ed essenzialmente è risultata congruente con l'approvazione (immediatamente precedente) della legge di stabilità.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: No.

Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

*Approvata nella seduta consiliare del 20 dicembre 2024.**Tabella riassuntiva*

Proposta di legge	n. 251
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Seconda
n. sedute	4
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	237
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	228
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	241
Commissione consultiva	Quarta/favorevole
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	Consultazioni (n. 1 giornata n. 72 soggetti)
Parere CAL chiesto/dato	sì/favorevole
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia:** Turismo.**Potestà legislativa esercitata**

Potestà legislativa regionale residuale in materia di turismo (articolo 117, quarto comma, della Costituzione) nonché, per altri profili, potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

La legge in esame riforma integralmente la disciplina del turismo contenuta nella l.r. 86/2016, disponendone contestualmente l'abrogazione totale.

L'esigenza di intervenire in materia è stata determinata da diversi fattori fra i quali merita ricordare, in particolare, l'evoluzione del sistema economico, i mutamenti nella domanda e nell'offerta, il ruolo di primo piano assunto dalla digitalizzazione nonché la necessità di adeguare il modello di governance del sistema.

Le modifiche apportate alla disciplina previgente hanno avuto diversa natura: è

stato, infatti, inserito un pacchetto organico di norme per disciplinare un argomento nuovo e di particolare attualità, come le banche dati, è stata adeguata, completata e attualizzata la disciplina di alcuni istituti e si è inoltre provveduto ad accorpare disposizioni che hanno analogo oggetto e valenza trasversale nonché a modifiche migliorative di singole disposizioni.

La legge in esame consta complessivamente di 149 articoli che sono distribuiti in dieci titoli. Vista la sua complessità, non è ovviamente possibile dare conto, in questa sede, di tutto quanto previsto dall'atto in esame. Ci si soffermerà pertanto sulle novità più significative da esso introdotte, esaminando a tal fine i contenuti di ogni singolo "Titolo".

Il Titolo I è relativo al "Sistema organizzativo del turismo": in esso viene introdotta, nell'ambito dei "Principi generali", una norma relativa alla salvaguardia dei diritti del turista ed una relativa alla promozione ed alla tutela del turismo sostenibile.

Per quanto concerne, invece, la "Governance", si è proceduto ad una complessiva razionalizzazione e semplificazione in merito al ruolo e alle funzioni amministrative esercitate dagli attori istituzionali coinvolti. Si tratta, in primo luogo, della Regione, di Toscana Promozione Turistica, agenzia regionale, e di Fondazione sistema toscana, fondazione *in house providing*. Ad essi si aggiungono gli enti locali e, a tal proposito, viene ulteriormente potenziato il ruolo delle cd. Comunità di ambito turistico (individuate nell'Allegato A alla legge), già previste dalla l.r. 86/2016, con la denominazione di "ambiti turistici", quale dimensione ottimale per l'esercizio associato da parte dei comuni di significative funzioni locali in materia.

Le funzioni che dovranno essere esercitate obbligatoriamente a livello di comunità di ambito turistico vengono individuate nella funzione di informazione e accoglienza turistica, nelle funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo e nei compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione. Vengono attribuite, invece, ai comuni funzioni fino ad oggi esercitate dai comuni capoluogo e dalla città metropolitana: si tratta delle funzioni concernenti le associazioni pro loco, le strutture ricettive, le locazioni turistiche, gli stabilimenti balneari, le agenzie di viaggio e di turismo e le professioni turistiche.

Nell'ambito di questo titolo vengono poi disciplinati gli organismi di partecipazione e consultazione che sono articolati in due livelli: la consulta della comunità di ambito turistico e la consulta permanente del turismo.

Viene dedicato un apposito Capo alla disciplina delle "banche dati e gestione dei dati", nell'ambito del quale viene regolamentato l'"Ecosistema digitale regionale per il turismo", inteso come ambiente in cui gli operatori pubblici e privati interagiscono per il tramite delle infrastrutture e delle piattaforme

digitali, gestite da Fondazione Sistema Toscana. Altra novità concerne l'Osservatorio turistico regionale, strumento di condivisione ed analisi di dati ed informazioni provenienti da banche dati sia pubbliche che private, gestito da Toscana promozione turismo.

L'ultima novità di rilievo da segnalare nell'ambito del Titolo in esame è data dalla revisione, sulla base dell'esperienza fino ad oggi compiuta, della disciplina del prodotto turistico omogeneo (PTO): in estrema sintesi, si modifica la fase di costituzione del PTO e si rafforza il coinvolgimento degli operatori con la previsione che la proposta di riconoscimento nasca dagli stessi.

Il Titolo II è relativo alle “Strutture ricettive turistiche”.

In esso viene operata una completa riscrittura delle disposizioni relative alle strutture ricettive, tenendo conto dei criteri della semplificazione e dello snellimento.

Le novità più significative, per quanto concerne gli alberghi riguardano, in estrema sintesi:

- 1) la possibilità per gli stessi di associare nella gestione unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità purché sia garantita l'unitarietà della gestione, l'utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell'albergo;
- 2) la possibilità per la Regione ed i comuni di prevedere agevolazioni a favore degli alberghi ad una e due stelle che stipulano convenzioni al fine di fornire alloggi a prezzo agevolato a soggetti quali studenti, lavoratori delle imprese convenzionate, familiari di degenti ricoverati.

Viene poi inserita una nuova tipologia di struttura turistico ricettiva ovvero gli “Academy hotel”: si tratta degli alberghi a quattro o cinque stelle che organizzano, all'interno della struttura, attività didattiche e formative in materia di accoglienza ed ospitalità.

Infine, in funzione della scelta di disciplinare normativamente solamente le imprese del turismo, le attività di affittacamere e bed and breakfast non imprenditoriali – ovvero quelle esercitate nell'abitazione ove il gestore ha sia la residenza che il domicilio - vengono espunte dal Testo Unico che, da ora in avanti, disciplinerà solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale, le quali possono fruire delle possibilità e dei servizi offerti dal sistema pubblico di governance del turismo. Relativamente a tali attività, viene inoltre previsto, che il loro esercizio sarà consentito esclusivamente in immobili ed unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico ricettiva.

Una previsione analoga viene introdotta anche per gli alberghi diffusi.

Il Titolo III disciplina le “Locazioni turistiche”. La previsione di un autonomo titolo è stata determinata dalla necessità di non ingenerare equivoci in ordine

alla natura privatistica dell'attività e sulla sua distinzione rispetto alla disciplina delle strutture ricettive.

La novità di maggiore rilievo presente in questo titolo è sicuramente data dalla previsione, contenuta in un apposito articolo rubricato “Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve”, oggetto di ampio e partecipato dibattito nonché di una considerevole riscrittura rispetto al testo della proposta di legge originario, della possibilità per i comuni a più alta densità turistica nonché per tutti i comuni capoluogo di provincia di individuare, in un apposito regolamento, zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve, esercitate anche in forma imprenditoriale. Tale possibilità è finalizzata a perseguire “la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale nonché di garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine”. Si individuano, inoltre, gli elementi di cui si dovrà tenere conto nella definizione dei criteri e si specifica, con una elencazione non esaustiva, in cosa potranno consistere tali criteri e limiti. Si introduce altresì, in coerenza con i recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione europea (v. sentenza 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, Cali Apartments), la novità della autorizzazione di durata quinquennale all'esercizio dell'attività di locazione che dovrà necessariamente essere richiesta nei comuni dotati del suddetto regolamento, limitatamente alle zone ed aree interessate. Il comune avrà poi competenza a stabilire anche un numero massimo di autorizzazioni consentite allo stesso soggetto, nonché un limite massimo di autorizzazioni per determinate zone omogenee. Infine, viene previsto che resta comunque consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve di una porzione dell'unità immobiliare in cui il locatore ha la residenza principale, nonché di un singolo locale all'interno della medesima unità immobiliare.

Il Titolo IV concerne gli “Stabilimenti balneari”. Le novità rispetto alla disciplina previgente sono sia sostanziali, in quanto si attribuisce natura di attività principale, alla stregua della balneazione, sia al trattamento elioterapico che alla talassoterapia (in modo da consentire di prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti), che formali, con la riscrittura, nel segno di una maggior completezza, della norma riguardante la SCIA.

Il Titolo V attiene agli “Obblighi di comunicazione e di pubblicità”. La novità di maggiore rilievo è data dalla introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria per i titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettano di pubblicare le informazioni sull'accessibilità.

Il Titolo VI disciplina le “Agenzie di viaggio e di turismo”: le novità più significative riguardano, in primo luogo, il Direttore tecnico della Agenzia di

viaggio e turismo, rispetto al quale ci si adegua alla normativa statale sopravvenuta contenuta nel decreto ministeriale del 5 agosto 2021, n. 1432 e, in secondo luogo, le agenzie di viaggio e turismo on line. La norma definitoria ad esse relativa viene riformulata al fine di chiarire che tali agenzie sono soggette all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di agenzie di viaggio, ad eccezione della disponibilità di un locale per l'esercizio della attività.

Il Titolo VII riguarda il "Trasporto turistico": si tratta di un titolo che consta di un unico articolo che costituisce una novità sia rispetto alla disciplina previgente contenuta nella l.r. 86/2016 sia rispetto al testo originario della legge assegnato alla commissione per l'espressione del parere referente. Esso, in parte analogamente a alla disposizione di nuova introduzione che disciplina i criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve, attribuisce ai comuni a più alta densità turistica la possibilità di individuare, d'intesa con la Regione, zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico effettuate utilizzando autovetture, velocipedi, motoveicoli veicoli con caratteristiche atipiche, veicoli elettrici, aeromobili e natanti. La norma persegue l'obiettivo di assicurare una corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale.

Il Titolo VIII, contiene la disciplina delle "Professioni turistiche": trattandosi di materia in regime di competenza concorrente, si è reso necessario l'aggiornamento della disciplina della guida turistica, per conformare le disposizioni regionali alla riforma recentemente approvata dallo Stato con la legge n.190 del 13 dicembre 2023. Sono state, invece, confermate le discipline vigenti in materia di accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci e guida alpina.

Il titolo IX è relativo alla "Vigilanza e controllo", mentre il titolo X contiene "Norme transitorie, finali ed abrogazioni". Per quanto concerne tale ultimo titolo, particolarmente significative appaiono le disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (art. 144) e la disposizione transitoria in materia di albergo diffuso (art. 145). La prima prevede il *dies a quo*, identificato nel 1°luglio 2026, della disposizione (articolo 41, comma 3) che stabilisce che l'esercizio delle strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, a fini urbanistici, destinazione d'uso turistico ricettiva. Analogamente l'articolo 145 dispone relativamente agli alberghi diffusi. Per cui dal 1° luglio 2026 si applicherà la disposizione secondo la quale l'esercizio dell'attività di albergo diffuso è consentito esclusivamente in alloggi aventi, a fini urbanistici, destinazione d'uso turistico ricettiva.

Per quanto concerne le sanzioni, rispetto al testo originario assegnato alla commissione per l'espressione del parere referente, ne è stato previsto il raddoppio.

Conferimento di funzioni agli enti locali

Si. Si vedano, in particolare, gli artt.7-9.

Atti attuativi previsti

Sono previsti sia un regolamento di attuazione (art. 5,) che dovrà essere approvato entro 180 gg dall'entrata in vigore della legge, sia numerose deliberazioni della Giunta regionale per disciplinare specifici profili. (cfr. art. 3, 11, 13,16, 19.)